

Ordinanza 946.231.116.9 che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia

del 16 marzo 2022 (Stato 31 ottobre 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 2 della legge del 22 marzo 2002¹ sugli embarghi (LEmb),
ordina:

Sezione 1: Definizioni

Art. 1

Nella presente ordinanza si intende per:

- a. *averi*: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiari, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; diritti valori, beni crittografici, accrediti, polizze di carico, contratti di assicurazione, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;
- b. *blocco degli averi*: l'impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l'utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari;
- c. *risorse economiche*: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a;
- d. *blocco delle risorse economiche*: l'impedimento a impiegare risorse economiche per acquisire averi, merci o servizi, comprese la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime;
- e. *dispositivi di comunicazione di uso quotidiano*: dispositivi usati da privati, come personal computer e periferiche (inclusi hard disk e stampanti), telefoni cellulari, dispositivi smart TV, dispositivi di archiviazione (incluse le unità USB) e software di consumo per tutti questi dispositivi;
- f.² *partner*: Paesi che applicano misure sostanzialmente equivalenti a quelle stabilite nella presente ordinanza, quali Australia, Canada, Corea del Sud,

RU 2022 172

¹ RS 946.231

² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU 2024 598)

- Giappone, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Nuova Zelanda, Regno Unito e Stati Uniti;
- g. *valori mobiliari*: le seguenti categorie di titoli di credito, diritti valori (in particolare diritti valori semplici e diritti valori registrati), derivati e titoli contabili che possono essere negoziati sul mercato dei capitali, ad eccezione degli strumenti di pagamento:
1. azioni e altri titoli di credito, diritti valori, derivati e titoli contabili equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altre personalità giuridiche e certificati azionari,
 2. obbligazioni o altri titoli di debito, compresi i certificati azionari relativi a tali titoli,
 3. tutti gli altri titoli di credito, diritti valori, derivati e titoli contabili che permettano di acquisire o di vendere tali valori mobiliari o che comportino un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari;
- h. *strumenti del mercato monetario*: categorie di strumenti normalmente negoziati sul mercato monetario, ad esempio i buoni del tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali, a esclusione degli strumenti di pagamento;
- i. *servizi di investimento*: i servizi e le attività seguenti:
1. ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari,
 2. esecuzione di ordini per conto dei clienti,
 3. negoziazione per conto proprio,
 4. gestione del portafoglio,
 5. consulenza in materia di investimenti,
 6. assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile,
 7. collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile,
 8. qualsiasi servizio connesso all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione;
- j. *sede di negoziazione*: qualsiasi borsa, sistema multilaterale di negoziazione e sistema organizzato di negoziazione;
- k.³ *settore dell'energia*: un settore che, ad eccezione delle attività connesse al nucleare civile, comprende le attività seguenti:
1. la prospezione, la produzione, la distribuzione all'interno della Bielorussia o l'estrazione di petrolio greggio, gas naturale o combustibili fossili solidi, la raffinazione di combustibili, la liquefazione del gas naturale o la rigassificazione,

³ Introdotta dal n. I dell'O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU 2024 598)

2. la produzione o la distribuzione all'interno della Bielorussia di prodotti a base di combustibili fossili solidi, prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio o gas, oppure
3. la costruzione di strutture o l'installazione di apparecchiature per la generazione di energia o la produzione di elettricità, o la prestazione di servizi e la fornitura di apparecchiature o tecnologie per attività connesse alla generazione di energia o alla produzione di elettricità.

Sezione 2: Restrizioni commerciali

Art. 2 Materiale d'armamento e beni che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna

¹ Sono vietati la vendita, la fornitura, l'esportazione e il transito, a destinazione della Bielorussia o per un uso in Bielorussia, di materiale d'armamento d'ogni genere, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari, nonché i relativi componenti, accessori e pezzi di ricambi.

² Sono vietati la vendita, la fornitura, l'esportazione e il transito, a destinazione della Bielorussia o per un uso in Bielorussia, di beni di cui all'allegato 1 che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna.

^{2bis} È vietato il transito attraverso la Bielorussia di armi e munizioni, nonché dei relativi componenti, accessori e pezzi di ricambio.⁴

³ Sono vietate la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di intermediazione o l'assistenza tecnica e la manutenzione, la concessione di mezzi finanziari, nonché la messa a disposizione e l'intermediazione assicurativa e riassicurativa in relazione con la vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito, la fabbricazione, la manutenzione e l'impiego di beni di cui ai capoversi 1 e 2.

^{3bis} È vietato vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ad armi e munizioni nonché ai relativi componenti, accessori e pezzi di ricambio o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.⁵

⁴ È esclusa dai divieti di cui ai capoversi 1–3 l'esportazione temporanea di indumenti di protezione, compresi i giubbotti antiproiettile e i caschi, per l'uso proprio del personale delle Nazioni Unite (ONU), dell'Unione europea (UE), dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) o della Confederazione, dei rappresentanti dei media o del personale umanitario.

⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU 2024 598)

⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU 2024 598)

⁵ D'intesa con i servizi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–3 per:

- a. equipaggiamenti militari non letali, esclusivamente destinati a scopi umanitari o di protezione, a programmi dell'ONU, dell'UE, dell'OCSE o della Confederazione per la creazione di istituzioni o alla gestione delle crisi;
- b. beni non letali di cui all'allegato 1, esclusivamente destinati a scopi umanitari o di protezione, a programmi dell'ONU, dell'UE, dell'OCSE o della Confederazione per la creazione di istituzioni o alla gestione delle crisi;
- c. mezzi corazzati non destinati a impieghi di combattimento, che servono esclusivamente per proteggere il personale dell'ONU, dell'UE, dell'OCSE o della Confederazione;
- d. armi da caccia e per il tiro sportivo, nonché i relativi accessori, munizioni e pezzi di ricambio.

Art. 3 Attrezzature, tecnologie e software impiegati a scopo di sorveglianza

¹ Sono vietati la vendita, la fornitura, l'esportazione e il transito, a destinazione di persone o organizzazioni in Bielorussia o per un uso in Bielorussia, di attrezzature, tecnologie e software di cui all'allegato 2 che potrebbero essere utilizzati per il controllo o l'intercettazione di comunicazioni via Internet o telefoniche.

² Sono vietate la fornitura di assistenza tecnica o di servizi di intermediazione, nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione con la vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l'impiego di beni di cui al capoverso 1.

³ È vietata la fornitura, a destinazione di persone o organizzazioni in Bielorussia o di qualsiasi persona o organizzazione che agisce per loro conto, di servizi di controllo o intercettazione del traffico telefonico o di Internet.

⁴ La SECO autorizza deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–3 procedendo secondo l'articolo 27 dell'ordinanza del 3 giugno 2016⁶ sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI), purché i beni e i servizi interessati non siano utilizzati per il controllo o l'intercettazione di Internet o del traffico telefonico.

Art. 4 Beni utilizzabili a fini civili e militari

¹ Sono vietati la vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito e il trasporto di beni utilizzabili a fini civili e militari di cui all'allegato 2 OBDI⁷ a destinazione della Bielorussia o per un uso in Bielorussia.

^{1bis} È vietato il transito attraverso la Bielorussia dei beni di cui all'allegato 2 OBDI.⁸

² Sono vietate la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di intermediazione e la consulenza tecnica, nonché la concessione di mezzi

⁶ RS 946.202.1

⁷ RS 946.202.1

⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU 2024 598)

finanziari in relazione con la vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l'impiego di beni di cui al capoverso 1.

³ È vietato vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni di cui all'allegato 2 OBDI o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.⁹

Art. 5 Beni per il rafforzamento militare e tecnologico o per lo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza

¹ Sono vietati la vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito e il trasporto, a destinazione della Bielorussia o per un uso in Bielorussia, di beni di cui all'allegato 3 per il rafforzamento militare e tecnologico o per lo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza.

^{1bis} È vietato il transito attraverso la Bielorussia dei beni di cui all'allegato 3.¹⁰

² È vietato fornire servizi di qualsiasi tipo, compresi i servizi finanziari, l'intermediazione e la consulenza tecnica, così come concedere mezzi finanziari in relazione con la vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito, il trasporto, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l'impiego di beni di cui al capoverso 1 a destinazione della Bielorussia o per un uso in Bielorussia.

³ È vietato vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni di cui all'allegato 3 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.¹¹

Art. 6 Macchine

¹ Sono vietati la vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito e il trasporto di macchine di cui all'allegato 4 a destinazione della Bielorussia o per un uso in Bielorussia.

^{1bis} È vietato il transito attraverso la Bielorussia dei beni di cui all'allegato 4a.¹²

² È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, mezzi finanziari o sostegno finanziario, compresi derivati, assicurazioni o riassicurazioni, in relazione con le attività di cui al capoverso 1.

⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU 2024 598)

¹⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU 2024 598)

¹¹ Introdotto dal n. I dell'O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU 2024 598)

¹² Introdotto dal n. I dell'O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU 2024 598)

Art. 7 Deroghe ai divieti di cui agli articoli 4–6

¹ I divieti di cui agli articoli 4–6 non si applicano alla vendita, alla fornitura, all'esportazione, al transito e al trasporto di beni e tecnologie né alla fornitura dei servizi a essi connessi se i beni e le tecnologie sono destinati:¹³

- a. esclusivamente ad attività umanitarie e mediche svolte da un'organizzazione umanitaria imparziale, a emergenze sanitarie, alla prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o alla risposta a catastrofi naturali;
- b. a scopi medici o farmaceutici;
- c. all'esportazione temporanea di oggetti per un uso da parte dei media;
- d. ad aggiornamenti di software;
- e. a essere usati come dispositivi di comunicazione di uso quotidiano;
- f.¹⁴ ...
- g. a uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Bielorussia o dei loro familiari che li accompagnano, a condizione che siano appartenenti a tali persone e non siano destinati alla vendita, e limitatamente agli oggetti seguenti:
 1. effetti personali,
 2. effetti di uso domestico,
 3. mezzi di trasporto o utensili professionali.

^{1bis} I divieti di cui agli articoli 4 capoverso 1^{bis} e 5 capoverso 1^{bis} non si applicano ai beni di cui all'allegato 2 OBDI¹⁵ e all'allegato 1 della presente ordinanza destinati agli scopi di cui al capoverso 1 lettere a–e.¹⁶

² La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui agli articoli 4 capoversi 1 e 2 e 5 capoversi 1 e 2 per i beni, le tecnologie e i servizi destinati ai seguenti fini civili o destinatari finali civili:¹⁷

- a. alla cooperazione tra la Svizzera e la Bielorussia in ambiti puramente civili;
- b. alla cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali;
- c. alla gestione, alla manutenzione, al ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;
- d. alla sicurezza marittima;

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 ago. 2023, in vigore dal 30 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU **2023** 475).

¹⁴ Abrogata dal n. I dell'O del 30 ago. 2023, con effetto dal 30 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU **2023** 475).

¹⁵ RS **946.202.1**

¹⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU **2024** 598)

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 ago. 2023, in vigore dal 30 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU **2023** 475).

- e.¹⁸ alle reti di comunicazione elettronica civile non accessibili al pubblico che non sono di proprietà di un'organizzazione sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 per cento;
- f. all'uso da parte di organizzazioni che siano di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'organizzazione o un organismo costituiti o registrati secondo il diritto svizzero o il diritto di un Paese partner;
- g. alle rappresentanze diplomatiche della Svizzera o dei suoi Paesi partner; oppure
- h.¹⁹ alla garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell'informazione delle persone fisiche e giuridiche, delle organizzazioni e degli organismi in Bielorussia, fatta eccezione per il suo governo e le imprese direttamente o indirettamente controllate da tale governo;
- i.²⁰ per l'uso esclusivo della Svizzera, e sotto il suo pieno controllo, affinché la Svizzera possa adempiere i propri obblighi di manutenzione in settori che sono oggetto di un contratto di locazione a lungo termine tra la Svizzera e la Bielorussia.

^{2bis} La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui agli articoli 4 capoverso 1^{bis} e 5 capoverso 1^{bis} per i beni di cui all'allegato 2 OBDI e all'allegato 1 della presente ordinanza destinati ai fini civili o ai destinatari finali civili di cui al capoverso 2 lettere b, c, d e h.²¹

^{2ter} La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui all'articolo 6 capoversi 1 e 2 per lo svolgimento di attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche o consolari o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale.²²

³ La SECO nega l'autorizzazione di deroghe secondo il capoverso 2 se vi è motivo di ritenere che i beni, le tecnologie o i servizi siano destinati:

- a. a un destinatario finale militare o a una persona fisica, un'impresa o un'organizzazione di cui all'allegato 5;
- b. a un uso finale militare; o
- c. all'aviazione o all'industria spaziale.²³

⁴ Il capoverso 3 lettere a e b non si applica ai beni, alle tecnologie e ai servizi che sono necessari alla prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 ago. 2023, in vigore dal 30 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU **2023** 475).

¹⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 30 ago. 2023, in vigore dal 30 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU **2023** 475).

²⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU **2024** 598)

²¹ Introdotto dal n. I dell'O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU **2024** 598)

²² Introdotto dal n. I dell'O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU **2024** 598)

²³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 ago. 2023, in vigore dal 30 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU **2023** 475).

conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o alla risposta a catastrofi naturali.²⁴

⁵ Il capoverso 3 lettera c non si applica ai beni, alle tecnologie e ai servizi che sono destinati alla cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali.²⁵

Art. 8 Procedura di autorizzazione

Salvo disposizioni contrarie, la procedura di autorizzazione di deroghe secondo l'articolo 7 capoverso 2 è retta dalle disposizioni dell'OBDI²⁶.

Art. 9 Sospensione e revoca delle autorizzazioni

Le autorizzazioni di deroghe secondo l'articolo 7 capoverso 2 sono sospese o revocate se dopo la loro concessione le circostanze sono cambiate in modo tale che le condizioni per la loro concessione non sono più soddisfatte.

Art. 10 Beni utilizzati per la fabbricazione o la trasformazione di prodotti del tabacco

¹ La vendita, la fornitura, l'esportazione e il transito di beni di cui all'allegato 6 utilizzati per la fabbricazione o la trasformazione di prodotti del tabacco sono vietati se tali beni sono destinati a persone o organizzazioni in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.

² È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, mezzi finanziari o sostegno finanziario, compresi derivati, assicurazioni o riassicurazioni, in relazione con le attività di cui al capoverso 1.

Art. 10a²⁷ Beni per l'aviazione e l'industria spaziale

¹ È vietato vendere, fornire, esportare o far transitare i beni idonei a essere utilizzati nell'aviazione e nell'industria spaziale di cui all'allegato 16 a destinazione della Bielorussia o per un uso in Bielorussia.

^{1bis} È vietato il transito attraverso la Bielorussia dei beni di cui all'allegato 16.²⁸

² È vietato fornire direttamente o indirettamente assicurazioni e riassicurazioni per i beni di cui all'allegato 16 a persone fisiche o giuridiche o a organizzazioni in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.

³ Sono vietate la revisione, la riparazione, l'ispezione, la sostituzione e la modifica di un aeromobile o di un componente a beneficio di persone od organizzazioni in Bielorussia o per un uso in Bielorussia. Fa eccezione l'ispezione pre-volo.

²⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 30 ago. 2023, in vigore dal 30 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 475).

²⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 30 ago. 2023, in vigore dal 30 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 475).

²⁶ RS 946.202.1

²⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 30 ago. 2023, in vigore dal 30 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 475).

²⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU 2024 598)

⁴ È vietato fornire servizi, compresi l'assistenza tecnica e i servizi di intermediazione, relativi ai beni di cui all'allegato 16 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni a beneficio di persone od organizzazioni in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.

⁵ È vietato fornire mezzi finanziari o assistenza finanziaria in relazione alla vendita, alla fornitura, all'esportazione o al transito dei beni di cui all'allegato 16 o per i servizi connessi, a beneficio di persone od organizzazioni in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.

^{5bis} È vietato vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni di cui al capoverso 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.²⁹

⁶ La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1, 4 e 5 per i beni delle voci di tariffa doganale 8517 71 00, 8517 79 00 e 9026, se sono necessari per scopi medici, farmaceutici o umanitari.

⁷ La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1, 4 e 5 per i beni di cui al capoverso 1 se sono necessari per la produzione di beni in titanio indispensabili all'industria aeronautica e quest'ultima non può acquisirli altrimenti.³⁰

⁸ La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui al capoverso 4 per la fornitura di assistenza tecnica in relazione con l'uso dei beni di cui al capoverso 1 se ciò è necessario per evitare collisioni tra satelliti o il loro rientro involontario nell'atmosfera.³¹

⁹ La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui al capoverso 1 per i beni di cui al capoverso 1, a condizione che siano destinati all'uso esclusivo della Svizzera e siano sotto il suo pieno controllo, affinché la Svizzera possa adempiere i propri obblighi di manutenzione in settori che sono oggetto di un contratto di locazione a lungo termine tra la Svizzera e la Bielorussia.³²

¹⁰ La SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1^{bis} per i beni di cui al capoverso 1 se tali beni sono destinati ai fini di cui ai capoversi 6, 7 e 8.³³

Art. 10^{b34} Beni e tecnologie per la navigazione marittima

¹ È vietato vendere, mettere a disposizione, fornire, esportare e far transitare i beni e le tecnologie per la navigazione marittima di cui all'allegato 17 in Bielorussia o per un uso in Bielorussia o su una nave battente bandiera bielorussa.

²⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU **2024** 598)

³⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU **2024** 598)

³¹ Introdotto dal n. I dell'O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU **2024** 598)

³² Introdotto dal n. I dell'O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU **2024** 598)

³³ Introdotto dal n. I dell'O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU **2024** 598)

³⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU **2024** 598)

² È vietato fornire servizi di qualsiasi tipo, compresi i servizi finanziari, l'intermediazione e l'assistenza tecnica, così come concedere mezzi finanziari in relazione con i beni e le tecnologie di cui al capoverso 1 o con la vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito, il trasporto, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l'impiego di tali beni e tecnologie in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.

³ È vietato vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni di cui al capoverso 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.

⁴ I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla messa a disposizione, alla fornitura, all'esportazione, al transito e al trasporto dei beni e delle tecnologie di cui al capoverso 1 e alla relativa prestazione di assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per destinatari finali non militari, se i beni e le tecnologie sono destinati a scopi umanitari, emergenze sanitarie, alla prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o in risposta a catastrofi naturali.

Art. 10c³⁵ Beni per la raffinazione del petrolio e la liquefazione del gas naturale

¹ È vietato vendere, fornire, esportare e far transitare i beni per la raffinazione del petrolio e la liquefazione del gas naturale di cui all'allegato 18 in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.

² È vietato fornire servizi di qualsiasi tipo, compresi i servizi finanziari, l'intermediazione e l'assistenza tecnica, così come concedere mezzi finanziari in relazione con la vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l'uso dei beni di cui al capoverso 1.

³ È vietato vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni di cui al capoverso 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.

⁴ D'intesa con i servizi competenti del DFAE, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 se ciò è necessario per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente.

⁵ In casi urgenti debitamente motivati, la vendita, la fornitura, l'esportazione o il transito di beni e tecnologie di cui all'allegato 18 possono avvenire senza autorizzazione preventiva, a condizione che l'esportatore informi la SECO entro cinque giorni

³⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU 2024 598)

lavorativi dalla vendita, dalla fornitura, dall'esportazione o dal transito e ne spieghi i motivi.

Art. 10d³⁶ Beni per il rafforzamento dell'industria

¹ È vietato vendere, fornire, esportare, far transitare e trasportare i beni per il rafforzamento dell'industria di cui all'allegato 19 a destinazione della Bielorussia o per un uso in Bielorussia.

² È vietato il transito attraverso la Bielorussia dei beni per il rafforzamento dell'industria di cui all'allegato 20.

³ È vietato fornire servizi di qualsiasi tipo, compresi i servizi finanziari, l'intermediazione e la consulenza tecnica, così come concedere mezzi finanziari in relazione con i beni di cui al capoverso 1 o con la vendita, l'esportazione, il transito, il trasporto, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l'impiego di tali beni a destinazione della Bielorussia o per un uso in Bielorussia.

⁴ È vietato vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni di cui al capoverso 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.

⁵ I divieti di cui ai capoversi 1 e 3 non si applicano ai beni e ai servizi necessari per le attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche o consolari della Svizzera o dei suoi partner in Bielorussia oppure di organizzazioni internazionali.

⁶ I divieti di cui ai capoversi 1–3 non si applicano ai beni e ai servizi destinati a scopi umanitari, alla lotta contro emergenze di sanità pubblica, alla prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o alla gestione di catastrofi naturali, a condizione che siano destinati a scopi o destinatari finali non militari.

⁷ D'intesa con i servizi competenti del DFAE e del Dipartimento federale delle finanze (DFE), la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–3 se ciò è necessario:

- a. per usi medici o farmaceutici e per un uso finale non militare;
- b. per scopi umanitari o per evacuazioni;
- c. per l'uso esclusivo della Svizzera in adempimento dei propri obblighi di manutenzione in aree che sono oggetto di un contratto di locazione a lungo termine tra la Svizzera e la Bielorussia; oppure
- d. per la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la

³⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU 2024 598)

fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo.

⁸ D'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–3 per:

- a. i beni della voce di tariffa doganale 8417 20 se sono utilizzati da persone fisiche in ambito domestico per la realizzazione di prodotti da forno, pasticcini e biscotti;
- b. i beni delle voci di tariffa doganale 3917, 8523 e 8536 se sono necessari per la manutenzione o la riparazione di dispositivi medici;
- c. i beni delle voci di tariffa doganale 7411 o 7412 con un diametro interno non superiore a 50 mm se utilizzati da persone fisiche in ambito domestico;
- d. i beni della voce di tariffa doganale 3917 10 se sono necessari esclusivamente per la produzione di alimenti per il consumo umano.

Art. 10^{e37} Beni di lusso

¹ È vietato vendere, fornire, esportare, far transitare e trasportare i beni di lusso di cui all'allegato 21 a destinazione della Bielorussia o per un uso in Bielorussia.

² È vietato fornire servizi di qualsiasi tipo, compresi i servizi finanziari, l'intermediazione e l'assistenza tecnica, così come concedere mezzi finanziari in relazione con i beni di cui al capoverso 1 o con la vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito, il trasporto, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l'impiego di tali beni.

³ È vietato vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni di cui al capoverso 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.

⁴ Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica ai beni:

- a. necessari per le attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche o consolari della Svizzera o dei suoi partner in Bielorussia o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale;
- b. destinati a uso personale da parte di collaboratori delle rappresentanze e organizzazioni di cui alla lettera a);
- c. rientranti nelle voci di tariffa doganale 7113 o 7114 e destinati a uso personale da parte di persone fisiche che viaggiano partendo dalla Svizzera o dei loro

³⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU 2024 598)

familiari più stretti che le accompagnano, appartenenti a tali persone e non destinati alla vendita.

⁵ La SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1 per il trasferimento o l'esportazione in Bielorussia di beni culturali in prestito nel contesto della cooperazione culturale ufficiale con la Bielorussia.

Art. 10³⁸ Beni economicamente importanti

¹ È vietato acquistare beni economicamente importanti per la Bielorussia di cui all'allegato 22 provenienti dalla Bielorussia o originari della Bielorussia nonché importare, far transitare e trasportare tali beni in e attraverso la Svizzera.

² È vietato fornire direttamente o indirettamente servizi di ogni genere, compresi l'assistenza tecnica e l'intermediazione, così come concedere mezzi finanziari in relazione con l'acquisto, l'importazione, il transito e il trasporto in e attraverso la Svizzera, nonché con la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l'impiego dei beni di cui al capoverso 1.

³ Sono esclusi dal divieto di cui al capoverso 1:

- a. gli acquisti in Bielorussia necessari per:
 1. le attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche o consolari della Svizzera o dei suoi partner in Bielorussia o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale,
 2. l'uso personale da parte di cittadini svizzeri, di cittadini di uno Stato membro dello SEE, di persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente rilasciato dalla Svizzera o dei loro familiari diretti;
- b. l'importazione di:
 1. effetti personali destinati all'uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Svizzera o dei loro familiari più stretti che li accompagnano, appartenenti a tali persone e non destinati alla vendita,
 2. veicoli della voce di tariffa doganale 8703 non destinati alla vendita, importati in Svizzera esclusivamente per uso personale e appartenenti a cittadini svizzeri o a cittadini di uno Stato membro dello SEE o ai loro familiari più stretti residenti in Bielorussia,
 3. veicoli della voce di tariffa doganale 8703 non destinati alla vendita, importati in Svizzera esclusivamente per uso personale e appartenenti a cittadini bielorussi in possesso di un visto o di un permesso di soggiorno valido per l'ingresso in uno Stato membro dello SEE o in Svizzera,
 4. veicoli della voce di tariffa doganale 8703 che hanno una targa diplomatica e sono necessari per le attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche e consolari o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale, o per l'uso personale del loro personale e dei loro familiari più stretti,

³⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU 2024 598)

5. veicoli della voce di tariffa doganale 8703 destinati esclusivamente a scopi umanitari, compresa l'evacuazione o il rimpatrio di persone, o al trasporto di passeggeri in possesso di un certificato attestante che stanno viaggiando nell'ambito di iniziative di assistenza alle vittime di disastri naturali, nucleari o incidenti chimici.

⁴ La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2:

- a. se ciò è necessario per:
 1. la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile,
 2. la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili e la loro sicurezza,
 3. la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, o
 4. la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo;
- b. se ciò è necessario per la manutenzione, la riparazione o la restituzione in Svizzera di parti difettose di beni delle voci di tariffa 8471, 8523, 8536 e 9027 che sono componenti di dispositivi medici ed erano presenti in Bielorussia prima dell'entrata in vigore dei divieti.

Art. 10g³⁹ Oro e prodotti contenenti oro

¹ Sono vietati l'acquisto di oro di cui all'allegato 23 originario della Bielorussia che è stato importato dalla Bielorussia dopo il 31 ottobre 2024 nonché l'importazione, il transito e il trasporto di tale oro in e attraverso la Svizzera.

² Sono vietati l'acquisto di oro di cui all'allegato 23 che è stato lavorato in un Paese terzo utilizzando oro di cui al capoverso 1 nonché l'importazione, il transito e il trasporto dell'oro così lavorato in e attraverso la Svizzera.

³ Sono vietati l'acquisto di prodotti contenenti oro di cui all'allegato 24 originari della Bielorussia che sono stati importati dalla Bielorussia in Svizzera dopo il 31 ottobre 2024 nonché l'importazione, il transito e il trasporto di tali prodotti in e attraverso la Svizzera.

⁴ Sono vietate la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, l'intermediazione e l'assistenza tecnica, nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione con l'acquisto, l'importazione, il transito e il trasporto in e attraverso la Svizzera nonché con la messa a disposizione, la fabbricazione, la riparazione o l'impiego di oro o dei prodotti in oro di cui ai capoversi 1–3.

⁵ I divieti di cui ai capoversi 1–3 non si applicano ai beni necessari per le attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche o consolari della Svizzera o dei suoi partner

³⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU 2024 598)

in Bielorussia oppure delle organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale.

⁶ Il divieto di cui al capoverso 3 non si applica ai beni destinati a uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE, appartenenti a tali persone e non siano destinati alla vendita.

⁷ La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–3 per l'importazione o il trasporto dalla Bielorussia di beni culturali in prestito nel contesto della cooperazione culturale ufficiale con la Bielorussia.

Art. 10^{h40} Diamanti e prodotti con diamanti

¹ Sono vietati l'acquisto dei diamanti e dei prodotti con diamanti di cui all'allegato 25 provenienti dalla Bielorussia o originari della Bielorussia nonché l'importazione, il transito e il trasporto di tali beni in e attraverso la Svizzera.

² Sono vietati l'acquisto dei diamanti e dei prodotti con diamanti di cui all'allegato 16i di qualsiasi provenienza transitati attraverso la Bielorussia nonché l'importazione, il transito e il trasporto di tali beni in e attraverso la Svizzera.

³ Sono vietate la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, l'intermediazione e l'assistenza tecnica, nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione con l'acquisto, l'importazione, il transito e il trasporto in e attraverso la Svizzera nonché con la messa a disposizione, la fabbricazione, la riparazione o l'impiego dei diamanti e dei prodotti con diamanti di cui ai capoversi 1 e 2.

⁴ I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano ai prodotti con diamanti di cui all'allegato 25 numero 3 che sono destinati all'uso personale delle persone fisiche che entrano in Svizzera o dei loro familiari più stretti che li accompagnano, appartenenti a tali persone e non destinati alla vendita.

⁵ La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 per l'importazione, il transito o il trasporto di beni culturali in prestito nel contesto della cooperazione culturale ufficiale con la Bielorussia.

Art. 11 Altri beni

¹ Sono vietati l'importazione, il trasporto e l'acquisto dei beni seguenti se originari della Bielorussia o provenienti dalla Bielorussia:⁴¹

- a. petrolio e prodotti petroliferi di cui all'allegato 7;
- a^{bis}⁴² petrolio greggio di cui all'allegato 7a;
- b. prodotti di cloruro di potassio di cui all'allegato 8;
- c. prodotti del legno di cui all'allegato 9
- d. prodotti cementizi di cui all'allegato 10;

⁴⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU 2024 598)

⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU 2024 598)

⁴² Introdotto dal n. I dell'O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU 2024 598)

- e. prodotti siderurgici di cui all'allegato 11;
- f. prodotti della gomma di cui all'allegato 12.

² È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, mezzi finanziari o sostegno finanziario, compresi derivati, assicurazioni o riassicurazioni, in relazione con le attività di cui al capoverso 1.

³ Il divieto di cui al capoverso 1 lettera a non si applica all'acquisto di petrolio e prodotti petroliferi che sono necessari:

- a. per coprire il fabbisogno di base dell'acquirente in Bielorussia;
- b. per progetti umanitari; o
- c. per svolgere le attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche e consolari della Svizzera e per compiere missioni ufficiali della Confederazione.

Art. 11a⁴³ Obbligo contrattuale di impedire la riesportazione di beni

¹ In caso di vendita, fornitura, esportazione, transito e trasporto dei beni di cui agli allegati 16 e 17 e dei beni ad alta priorità di cui all'allegato 11a verso un Paese terzo al di fuori dello SEE o di un partner, gli esportatori devono vietare per contratto alla controparte la riesportazione di tali beni verso la Bielorussia o per un uso in Bielorussia.

² I contratti con la controparte ai sensi del capoverso 1 devono prevedere adeguate misure correttive in caso di violazione.

³ Il capoverso 1 non si applica:

- a. all'esecuzione di contratti relativi ai beni delle voci di tariffa doganale 8457 10, 8458 11, 8458 91, 8459 61, 8466 93;
- b. agli appalti pubblici conclusi con un'autorità di un Paese terzo al di fuori dello SEE o di un suo partner o un'organizzazione internazionale.

⁴ Gli esportatori devono notificare alla SECO:

- a. gli appalti pubblici da loro conclusi secondo il capoverso 3 lettera b, entro due settimane dalla loro conclusione;
- b. le violazioni del divieto di cui al capoverso 1, senza indugio.

Sezione 3: Restrizioni finanziarie

Art. 12 Blocco degli averi e delle risorse economiche

¹ Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo diretto o indiretto delle seguenti persone fisiche, imprese e organizzazioni:

- a. persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui all'allegato 13;

⁴³ Introdotta dal n. I dell'O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU 2024 598)

- b. persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a;
- c. imprese e organizzazioni di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alle lettere a o b.

² È vietato trasferire averi alle persone fisiche e organizzazioni che sottostanno al blocco degli averi, oppure mettere a loro disposizione, direttamente o indirettamente, averi o risorse economiche.

³ D'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati, nonché la liberazione delle risorse economiche bloccate per:⁴⁴

- a. prevenire casi di rigore;
- b. rispettare contratti esistenti;
- c. adempiere gli scopi ufficiali di rappresentanze diplomatiche o consolari bielorusse;
- d. soddisfare crediti in applicazione di una decisione giudiziaria, amministrativa o arbitrale;
- e. tutelare interessi svizzeri.

⁴ D'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 per:

- a. scopi umanitari, inclusi i voli per l'evacuazione o il rimpatrio di persone, o per sostenere le vittime di disastri naturali, nucleari o chimici;
- b. effettuare voli nell'ambito di procedure di adozione internazionali;
- c. effettuare voli necessari per partecipare a riunioni finalizzate a:
 - 1. risolvere la crisi in Bielorussia, oppure
 - 2. promuovere gli obiettivi politici perseguiti con le misure coercitive;
- d. consentire, in situazioni d'emergenza, l'atterraggio, il decollo o il sorvolo di un vettore aereo della Svizzera o dell'UE; oppure
- e. trattare questioni riguardanti la sicurezza aerea.

⁵ La SECO può autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di proprietà o sotto il controllo di persone fisiche, imprese od organizzazioni elencate nell'allegato 13, o la fornitura di servizi per tali persone fisiche, imprese od organizzazioni, dopo aver stabilito che ciò è strettamente necessario per l'istituzione, la certificazione o la valutazione di un sistema che:

- a. elimini il controllo, da parte di una persona fisica, di un'impresa o di un'organizzazione di cui all'allegato 13, sui valori patrimoniali di un'organizzazione o di un'impresa non elencata nell'allegato 13, che sia costituita o registrata secondo il diritto svizzero o il diritto di uno Stato dello SEE e posseduta o controllata da tale persona fisica, impresa od organizzazione; e

⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU 2024 598)

- b. garantisca che nessun ulteriore avere o nessuna ulteriore risorsa economica vada a beneficio della persona fisica, dell'impresa o dell'organizzazione di cui alla lettera a.⁴⁵

Art. 13 Obbligo di notifica relativo al blocco degli averi e delle risorse economiche

¹ Le persone⁴⁶ e le istituzioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente soggette al blocco di cui all'articolo 12 capoverso 1 devono notificarlo senza indugio alla SECO.

² Le comunicazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, nonché il genere e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.

Art. 14 Assicurazioni e riassicurazioni

¹ È vietato concludere, prorogare o rinnovare assicurazioni o riassicurazioni con le seguenti persone, istituzioni e organizzazioni:

- a. la Bielorussia, il suo governo o i suoi enti, imprese o agenzie pubblici;
- b. persone fisiche o giuridiche o organizzazioni che agiscono in nome o per conto di una persona giuridica o un'organizzazione di cui alla lettera a.

² I divieti di cui al capoverso 1 non si applicano:

- a. alle assicurazioni obbligatorie o di responsabilità civile per persone, organizzazioni o organismi bielorussi se il rischio assicurato si trova in Svizzera o nell'UE;
- b. alle assicurazioni per rappresentanze diplomatiche o consolari della Bielorussia in Svizzera o nell'UE.

Art. 15 Assistenza finanziaria pubblica per gli scambi commerciali

¹ È vietato fornire finanziamenti pubblici o assistenza finanziaria pubblica per gli scambi con la Bielorussia o per gli investimenti in tale Paese.

² Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica:

- a. agli impegni finanziari o di assistenza finanziaria vincolanti stabiliti prima del 17 marzo 2022;
- b. alla fornitura di finanziamenti pubblici o di assistenza finanziaria pubblica fino a un valore totale di 10 000 000 franchi per progetto a piccole e medie imprese stabilite in Svizzera;
- c. alla fornitura di finanziamenti pubblici o di assistenza finanziaria pubblica per gli scambi di prodotti alimentari, e per scopi agricoli, medici o umanitari.

⁴⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU 2024 598)

⁴⁶ N. 2 della correzione del 15 mar. 2024 (RU 2024 107).

Art. 16 Emissione e negoziazione di strumenti finanziari

¹ Sono vietate l'emissione di strumenti finanziari con scadenza superiore a 90 giorni nonché la fornitura di servizi connessi da parte di uno dei seguenti emittenti:

- a. la Bielorussia, il suo governo o i suoi enti, imprese o agenzie pubblici;
- b. banche e altre imprese con sede in Bielorussia di cui all'allegato 14;
- c. banche o altre imprese e organizzazioni con sede al di fuori della Svizzera o dell'UE controllate per oltre il 50 per cento da banche, imprese o organizzazione di cui alla lettera a o b;
- d. imprese e organizzazioni che agiscono in nome o per conto di banche, imprese o organizzazioni di cui alle lettere a, b o c.

² È vietato il commercio di strumenti finanziari con scadenza superiore a 90 giorni emessi da banche, imprese o organizzazioni di cui al capoverso 1 lettere a–d dopo il 29 giugno 2021.

³ Nelle sedi di negoziazione è vietato quotare e fornire servizi per i valori mobiliari di qualsiasi banca, impresa o organizzazione stabilita in Bielorussia di proprietà pubblica per oltre il 50 per cento.⁴⁷

Art. 17 Concessione di mutui

¹ Sono vietate la concessione di mutui con scadenza superiore a 90 giorni a destinatari di cui all'articolo 16 capoverso 1 lettere a–d nonché la partecipazione ad accordi corrispondenti.

² Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica alla concessione di mutui per finanziare scambi commerciali non oggetto della presente ordinanza tra la Svizzera o l'UE e Paesi terzi.

³ D'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui al capoverso 1 per la concessione di mutui:

- a. finalizzati a fornire sostegno alla popolazione civile in Bielorussia, quali l'assistenza umanitaria, il sostegno a progetti ambientali e la salvaguardia della sicurezza nucleare;
- b. necessari per garantire la liquidità prescritta dalla legge di imprese finanziarie in Bielorussia che sono possedute a maggioranza da istituti finanziari con sede in Svizzera o nell'UE.

Art. 18 Accettazione di depositi

¹ L'accettazione di depositi di cittadini bielorussi, di persone fisiche residenti in Bielorussia e di imprese e organizzazioni stabilite in Bielorussia è vietata se il valore totale dei depositi della persona fisica o giuridica, dell'impresa o dell'organizzazione è superiore a 100 000 franchi per banca o persona autorizzata secondo l'articolo 1b della legge dell'8 novembre 1934⁴⁸ sulle banche (LBCR) sulle banche.

⁴⁷ In vigore dal 12 apr. 2022 (art. 33 cpv. 2 lett. a).

⁴⁸ SR 952.0

² Il divieto non si applica:

- a. ai cittadini svizzeri, ai cittadini di uno Stato membro dell'UE o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in Svizzera o in uno Stato membro dell'UE;
- b. ai depositi necessari per gli scambi transfrontalieri non vietati di beni e servizi tra la Svizzera e la Bielorussia, tra la Svizzera e l'UE, e tra l'UE e la Bielorussia.

³ D'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1 se il deposito è necessario per:

- a. prevenire casi di rigore;
- b. scopi umanitari o scopi di evacuazione;
- c. attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in Bielorussia;
- d. adempiere gli scopi ufficiali di rappresentanze diplomatiche o consolari o di organizzazioni internazionali; o
- e. tutelare gli interessi svizzeri.

Art. 19 Dichiarazione obbligatoria relativa ai depositi esistenti

¹ Le banche o le persone autorizzate secondo l'articolo 1*b* LBCR⁴⁹ forniscono alla SECO, entro il 3 giugno 2022, un elenco dei depositi superiori a 100 000 franchi detenuti da cittadini bielorussi o persone fisiche residenti in Bielorussia o da banche, imprese o organizzazioni stabilite in Bielorussia.

² Esse forniscono aggiornamenti sugli importi di tali depositi ogni 12 mesi.

Art. 20 Prestazione di determinati servizi

¹ Ai depositari centrali di titoli è vietato prestare qualsiasi servizio per i valori mobiliari emessi dopo il 12 aprile 2022 a qualsiasi cittadino bielorosso o persona fisica residente in Bielorussia o a qualsiasi banca, impresa o organizzazione stabilita in Bielorussia.

² Questo divieto non si applica ai cittadini svizzeri, ai cittadini di uno Stato membro dell'UE o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in Svizzera o in uno Stato membro dell'UE.

Art. 21 Vendita di valori mobiliari

¹ È vietato vendere valori mobiliari denominati in franchi svizzeri o nella valuta ufficiale di uno Stato membro dell'UE emessi dopo il 12 aprile 2022, o quote di investimenti collettivi di capitale che offrono esposizioni verso tali valori, a qualsiasi

⁴⁹ SR 952.0

cittadino bielorusso o persona fisica residente in Bielorussia, o a qualsiasi banca, impresa od organizzazione stabilita in Bielorussia.⁵⁰

² Questo divieto non si applica ai cittadini svizzeri, ai cittadini di uno Stato membro dell'UE o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in Svizzera o in uno Stato membro dell'UE.

Art. 22 Transazioni con la Banca nazionale della Repubblica di Bielorussia

¹ Sono vietate le transazioni legate alla gestione delle riserve e degli attivi della Banca nazionale della Repubblica di Bielorussia, comprese le transazioni con qualsiasi banca, impresa o organizzazione che agisce in nome o per conto della Banca nazionale della Repubblica di Bielorussia.

² D'intesa con il DFAE e il DFF, la SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1 se ciò è strettamente necessario per assicurare la stabilità finanziaria della Svizzera.

Art. 23⁵¹ Divieto di fornire servizi specializzati di messaggistica finanziaria

È vietato fornire servizi specializzati di messaggistica finanziaria, utilizzati per scambiare dati finanziari, alle banche, imprese o organizzazioni di cui all'allegato 15 o a qualsiasi banca, impresa o organizzazione con sede in Bielorussia e controllata per oltre il 50 per cento da banche, imprese o organizzazioni di cui all'allegato 15.

Art. 24 Banconote

¹ È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare banconote denominate in franchi svizzeri o nella valuta ufficiale di uno Stato membro dell'UE a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione o impresa in Bielorussia, compresi il governo e la Banca nazionale della Repubblica di Bielorussia, o per un uso nella Bielorussia.⁵²

² Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di banconote denominate in franchi svizzeri o nella valuta ufficiale di uno Stato membro dell'UE se tale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione è necessaria per:⁵³

- a. uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Bielorussia o dei loro familiari stretti che li accompagnano; o
- b. adempiere gli scopi ufficiali di rappresentanze diplomatiche o consolari o di organizzazioni internazionali in Bielorussia.

⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 259).

⁵¹ In vigore dal 27 mar. 2022 (art. 33 cpv. 2 lett. b).

⁵² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 259).

⁵³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 2022, in vigore dal 27 apr. 2022 alle ore 18.00 (RU 2022 259).

Art. 24a⁵⁴ Divieti relativi a imprese operanti nel settore dell'energia in Bielorussia

¹ Le seguenti attività in relazione a imprese operanti nel settore dell'energia in Bielorussia sono vietate:

- a. acquisire nuove partecipazioni o aumentare la partecipazione in qualsiasi persona giuridica, impresa o organizzazione costituita o registrata secondo il diritto di uno Stato esterno alla Svizzera o allo SEE e operante nel settore dell'energia in Bielorussia;
- b. concedere o partecipare ad accordi destinati a concedere nuovi prestiti o crediti o fornire in altro modo finanziamenti, incluso capitale proprio, a qualsiasi persona giuridica, impresa o organizzazione costituita o registrata secondo il diritto di uno Stato esterno alla Svizzera e allo SEE e operante nel settore dell'energia in Bielorussia o per il finanziamento di tale persona giuridica, impresa o organizzazione;
- c. costituire nuove imprese in partecipazione con persone giuridiche, imprese o organizzazioni costituite o registrate secondo il diritto di uno Stato esterno alla Svizzera o allo SEE e operanti nel settore dell'energia in Bielorussia;
- d. prestare servizi d'investimento direttamente o indirettamente connessi alle attività di cui alle lettere a, b e c.

² D'intesa con i servizi competenti del DFAE, del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti relativi al settore dell'energia di cui al capoverso 1 se le attività:

- a. sono necessarie per garantire l'approvvigionamento energetico della Svizzera o di uno Stato membro dello SEE in caso di grave penuria imminente o esistente e per trasportare petrolio e gas naturale, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, dalla Bielorussia, o attraverso la Bielorussia, in Svizzera o negli Stati membri dello SEE; oppure
- b. riguardano esclusivamente una persona giuridica, un'impresa o un'organizzazione operante nel settore dell'energia in Bielorussia posseduta da un'impresa o un'organizzazione costituita o registrata secondo il diritto svizzero o il diritto di uno Stato membro dello SEE.

Art. 24b⁵⁵ Divieti concernenti servizi e software

¹ È vietata la fornitura diretta e indiretta di servizi nei settori della revisione contabile, comprese la revisione legale dei conti, la contabilità e la consulenza fiscale, nonché di consulenze aziendali e in materia di pubbliche relazioni alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo, agli enti pubblici, alle imprese e alle agenzie, o a persone, organizzazioni o organismi che agiscono per conto o sotto la direzione della Repubblica di Bielorussia, del suo governo, dei suoi enti pubblici, imprese o agenzie.

⁵⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU 2024 598)

⁵⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU 2024 598)

² È vietata la fornitura diretta e indiretta di servizi di architettura e ingegneria, consulenza giuridica e informatica alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo, agli enti pubblici, alle imprese e agenzie, o a persone, organizzazioni o organismi che agiscono in nome o sotto la direzione della Repubblica di Bielorussia, del suo governo, dei suoi enti pubblici, imprese o agenzie.

³ È vietata la fornitura diretta e indiretta di servizi di ricerca di mercato e sondaggi di opinione, servizi tecnici di prova e analisi nonché servizi pubblicitari alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo, ai suoi enti pubblici, imprese e agenzie, o a persone, organizzazioni o organismi che agiscono in nome o sotto la direzione della Repubblica di Bielorussia, del suo governo, dei suoi enti pubblici, imprese o agenzie.

⁴ Sono vietate la vendita, la fornitura, l'esportazione e la messa a disposizione di software gestionali per le imprese e di software di progettazione e fabbricazione industriali di cui all'allegato 27, alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo, ai suoi enti pubblici, imprese e agenzie o a persone, organizzazioni o organismi che agiscono in nome o sotto la direzione della Repubblica di Bielorussia, del suo governo, dei suoi enti pubblici, imprese o agenzie e sono vietati il trasporto e il transito di tali beni attraverso la Svizzera.

⁵ È vietata la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, l'intermediazione e l'assistenza tecnica, così come la messa a disposizione di mezzi finanziari, in relazione con i servizi o i software di cui ai capoversi 1–4 o in relazione con la vendita, l'esportazione, il transito, il trasporto o la messa a disposizione di tali servizi o software a destinazione della Bielorussia o per un uso in Bielorussia.

⁶ I divieti di cui ai capoversi 1–5 non si applicano:

- a. ai servizi e ai software destinati all'uso esclusivo da parte di persone giuridiche, imprese o organizzazioni stabilite in Bielorussia di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di persone giuridiche, imprese od organizzazioni costituite o registrate secondo il diritto svizzero, il diritto di uno Stato membro dello SEE o il diritto di un partner;
- b. alle attività umanitarie, quali la prestazione o l'agevolazione di prestazioni di assistenza, tra cui forniture mediche, generi alimentari, il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza o evacuazione, purché tali attività siano svolte da organismi pubblici o da imprese e organizzazioni che ricevono un finanziamento dalla Confederazione per svolgere attività umanitarie.

⁷ I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano ai servizi necessari per:

- a. avvalersi del diritto alla difesa nei procedimenti giudiziari e del diritto a un ricorso effettivo;
- b. garantire l'accesso a procedimenti giudiziari, amministrativi o arbitrali in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o nel Regno Unito oppure per il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o nel Regno Unito.

⁸ I divieti di cui ai capoversi 2–4 non si applicano ai servizi e ai software necessari per:

- a. la lotta contro emergenze di sanità pubblica;

- b. la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente;
- c. gestire le catastrofi naturali.

⁹ D'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–5 per i servizi e i software necessari per:

- a. attività umanitarie, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche, generi alimentari, il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o evacuazioni;
- b. attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in Bielorussia;
- c. attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche e consolari della Svizzera e dei suoi partner in Bielorussia o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale;
- d. garantire l'approvvigionamento energetico della Svizzera o di uno Stato membro dello SEE;
- e. l'acquisto, l'importazione o il trasporto in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE di titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro;
- f. garantire il funzionamento di infrastrutture, hardware e software critici per la salute e la sicurezza delle persone o per la sicurezza dell'ambiente;
- g. la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo;
- h. la fornitura di servizi da parte di operatori di telecomunicazioni in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE necessari per:
 1. il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza, compresa la cibersicurezza, dei servizi di comunicazione elettronica in Bielorussia, in Ucraina, in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE, tra la Bielorussia o l'Ucraina e la Svizzera o uno Stato membro dello SEE, o
 2. i servizi dei centri di dati in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE.

¹⁰ D'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 per i servizi necessari per l'istituzione, la certificazione o la valutazione di un sistema secondo l'articolo 12 capoverso 5.

¹¹ D'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui al capoverso 4 se il software è necessario per il contributo di cittadini bielorussi a progetti internazionali Open Source:

¹² D'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui al capoverso 2 se i servizi di consulenza giuridica sono necessari per la continuazione di iniziative esistenti a sostegno delle vittime di catastrofi naturali o nucleari o di incidenti chimici e nel contesto di procedure di adozione internazionale.

¹³ e ¹⁴ ...⁵⁶

Sezione 4: Ulteriori restrizioni

Art. 25 Divieto di entrata e di transito

¹ L'entrata in Svizzera e il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fisiche elencate nell'allegato 13.

² La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) può concedere deroghe:

- a. per motivi umanitari comprovati;
- b. per la partecipazione a conferenze internazionali o a dialoghi politici concernenti la Bielorussia; oppure
- c. per tutelare interessi svizzeri.

Art. 26 Traffico aereo

¹ È vietato l'atterraggio e il decollo negli aeroporti svizzeri a vettori aerei bielorussi in possesso di una licenza d'esercizio o di un'autorizzazione equivalente rilasciata dalle autorità della Bielorussia. Questo vale anche per i voli operati da tali vettori in base ad accordi di code-sharing o di blocked-space.

² Gli atterraggi d'emergenza restano consentiti.

³ D'intesa con i servizi competenti della SECO e del DFAE, l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1 per scopi umanitari o per tutelare interessi svizzeri.

Art. 27 Divieto di soddisfare determinati crediti⁵⁷

È vietato soddisfare crediti delle seguenti istituzioni, persone, imprese e organizzazioni se sono riconducibili a un contratto o a un'attività la cui esecuzione viene impedita o pregiudicata direttamente o indirettamente da misure previste dalla presente ordinanza:

- a. la Bielorussia, il suo governo o i suoi enti, imprese o agenzie pubblici;
- b. le persone fisiche, imprese e organizzazioni in Bielorussia;
- c. le persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui all'allegato 13;

⁵⁶ Entrano in vigore il 03 gen. 2025 (RU 2024 598)

⁵⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU 2024 598)

- d. le persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono su incarico o in favore delle persone, imprese e organizzazioni di cui alle lettere a-c.

Sezione 4a⁵⁸: Deroghe per disinvestire dalla Bielorussia

Art. 27a Deroghe ai divieti riguardanti l'importazione, la vendita, la fornitura, il transito e il trasporto di beni

¹ La SECO può autorizzare fino al 31 marzo 2025 deroghe ai divieti di cui agli articoli 4, 5, 6, 10, 10a, 10b, 10c, 10d e 10e per la vendita, la fornitura, il transito o il trasporto dei beni e delle tecnologie elencati nei corrispondenti allegati 3, 4, 6, 16, 17, 18, 19 e 21 e dei beni di cui all'allegato 2 OBDI⁵⁹, a condizione che:

- a. tali attività siano strettamente necessarie per disinvestire dalla Bielorussia o per liquidare attività commerciali in Bielorussia;
- b. i beni e le tecnologie siano di proprietà di:
 1. cittadini svizzeri,
 2. cittadini di uno Stato membro dello SEE,
 3. una persona giuridica, un'organizzazione o un organismo costituiti o registrati secondo il diritto svizzero o il diritto di uno Stato membro dello SEE, oppure
 4. una persona giuridica, un'organizzazione o un organismo stabilito in Bielorussia di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'organizzazione o un organismo costituiti o registrati secondo il diritto svizzero o il diritto di uno Stato membro dello SEE; e
- c. i beni e le tecnologie interessati si trovassero fisicamente in Bielorussia prima dell'entrata in vigore dei divieti di cui agli articoli 4, 5, 6, 10a, 10b, 10c, 10d e 10e relativi a tali beni e tecnologie.

² La SECO rifiuta la domanda di deroga secondo il capoverso 1 se ha motivi sufficienti per ritenere che i beni possano essere destinati a utenti finali militari o a un uso finale militare in Bielorussia.

³ La SECO può autorizzare fino al 31 dicembre 2025 deroghe ai divieti di cui agli articoli 10f, 10g e 11 capoverso 1 lettere d, e, f e g per l'importazione, il transito e il trasporto dei beni di cui agli allegati 7, 9, 10, 11, 12, 22, 23 e 24 a condizione che:

- a. tali attività siano strettamente necessarie per disinvestire dalla Bielorussia o per liquidare attività commerciali in Bielorussia;
- b. i beni siano di proprietà di:
 1. cittadini svizzeri,
 2. cittadini di uno Stato membro dello SEE,

⁵⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU 2024 598)

⁵⁹ RS 946.202.1

3. una persona giuridica, un'organizzazione o un organismo costituiti o registrati secondo il diritto svizzero o il diritto di uno Stato membro dello SEE, oppure
 4. una persona giuridica, un'organizzazione o un organismo stabiliti in Bielorussia di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'organizzazione o un organismo costituiti o registrati secondo il diritto svizzero o il diritto di uno Stato membro dello SEE; e
- c. i beni interessati si trovassero fisicamente in Bielorussia prima dell'entrata in vigore dei divieti di cui agli articoli 10f, 10g e 11 relativi a tali beni.

Art. 27b Deroghe ai divieti concernenti servizi e software

¹ D'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare fino al 31 marzo 2025 deroghe ai divieti concernenti i servizi e i software di cui all'articolo 24b, a condizione che:

- a. i servizi o i software siano strettamente necessari per disinvestire dalla Bielorussia o per liquidare attività commerciali in Bielorussia;
- b. i servizi o i software siano forniti a esclusivo beneficio delle persone giuridiche, delle organizzazioni o degli organismi risultanti dal disinvestimento.

² La SECO rifiuta la domanda di deroga di cui al capoverso 1 se ha motivi sufficienti per ritenere che i servizi possano essere destinati, direttamente o indirettamente, al Governo della Bielorussia, a utenti finali militari o a un uso finale militare in Bielorussia.

Sezione 4b⁶⁰:

Risarcimento e protezione per persone e organizzazioni svizzere

Art. 27c

¹ I cittadini svizzeri, le persone fisiche residenti in Svizzera così come le persone giuridiche, le organizzazioni e gli organismi stabiliti in Svizzera hanno il diritto di richiedere, tramite procedimento giudiziario dinanzi al tribunale svizzero competente, il risarcimento delle spese, comprese le spese procedurali, in conseguenza dell'azione proposta dalle seguenti persone, imprese o organizzazioni dinanzi a un giudice di un Paese terzo in relazione a contratti o operazioni la cui esecuzione sia stata impedita o pregiudicata, direttamente o indirettamente, da misure previste dalla presente ordinanza, a condizione che la persona non abbia accesso effettivo a mezzi di ricorso nella pertinente giurisdizione:

- a. persone giuridiche, imprese od organizzazioni elencate negli allegati della presente ordinanza;
- b. persone giuridiche, imprese od organizzazioni stabilite fuori dalla Svizzera e dagli Stati membri dello SEE i cui diritti di proprietà sono direttamente o

⁶⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU 2024 598)

- indirettamente detenuti per oltre il 50 per cento da persone giuridiche, imprese od organizzazioni elencate negli allegati della presente ordinanza;
- c. qualsiasi altra persona fisica, impresa o organizzazione bielorusa;
 - d. una persona fisica, impresa o organizzazione che agisce per conto o sotto la direzione di una persona fisica, impresa o organizzazione di cui alle lettere a, b o c.

Sezione 5: Disposizioni penali

Art. 28

¹ Chiunque viola gli articoli 2–7, 10–12, 14–18 e 20–27 è punito conformemente all'articolo 9 LEmb.

² Chiunque viola gli articoli 13 e 19 è punito conformemente all'articolo 10 LEmb.

³ Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; essa può ordinare sequestri e confische.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 29 Esecuzione

¹ La SECO sorveglia l'esecuzione degli articoli 2–24 e 27.

² La SEM sorveglia l'esecuzione dell'articolo 25.

³ L'UFAC sorveglia l'esecuzione dell'articolo 26.

⁴ Il controllo al confine è di competenza dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.

⁵ Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.

Art. 29a⁶¹ Disposizioni per il vincolo dei beni a un regime doganale

¹ I beni che si trovano fisicamente in Svizzera e che sono stati presentati secondo l'articolo 24 della legge del 18 marzo 2005⁶² sulle dogane (LD) prima che entrasse in vigore un divieto d'importazione possono essere vincolati da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) a un regime doganale secondo gli articoli 47 e 48 LD.

⁶¹ Introdotta dal n. I dell'O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU 2024 598)

⁶² RS 631.0

² Sono consentite tutte le fasi procedurali necessarie per il vincolo a un regime doganale dei beni di cui al capoverso 1.

³ L'UDSC rifiuta il vincolo dei beni a un regime doganale se ha motivi sufficienti per ritenere che le sanzioni possano essere aggirate e non autorizza la riesportazione dei beni verso la Bielorussia.

⁴ I capoversi 1–3 si applicano anche ai beni che si trovano fisicamente in Svizzera, che sono stati presentati prima del 31 ottobre 2024 e che sono stati trattenuti conformemente alla presente ordinanza.

Art. 30 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza dell'11 agosto 2021⁶³ che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia è abrogata.

Art. 31 Disposizioni transitorie

¹ L'articolo 11 capoverso 1 lettera b e 2 non si applica alle transazioni relative ai beni di cui all'allegato 7a fino al 1° febbraio 2025, a condizione che:

- a. si tratti di transazioni a breve termine, una tantum, concordate ed eseguite prima della data stabilita;
- b. tali transazioni siano state concordate contrattualmente prima del 31 ottobre 2024 ed eseguite entro il 1° febbraio 2025.⁶⁴

² Gli articoli 6 e 11 lettere c–f non si applicano agli affari concordati in via contrattuale prima del 16 marzo 2022 e conclusi entro il 18 giugno 2022.

³ In deroga ai divieti di cui agli articoli 4 capoversi 1 e 2 e 5 capoversi 1 e 2, la SECO autorizza le domande presentate entro il 15 maggio 2022 per attività destinate a fini civili e a destinatari finali civili basate su contratti conclusi prima del 17 marzo 2022. Gli articoli 8 e 9 sulla procedura sono applicabili per analogia.

⁴ In deroga ai divieti di cui all'articolo 5 capoversi 1 e 2, la SECO autorizza le domande per le attività relative ai beni di cui all'articolo 5 capoverso 1, a condizione che tali attività siano destinate alla liquidazione, entro il 6 febbraio 2024, di contratti conclusi prima del 31 agosto 2023 e necessari per la fornitura di servizi di telecomunicazione per scopi civili alla popolazione civile bielorussa.⁶⁵

⁵ In deroga ai divieti di cui all'articolo 5 capoversi 1 e 2, la SECO autorizza le domande presentate entro il 6 febbraio 2024 per le attività relative ai beni delle voci di tariffa doganale 8536 69, 8536 90, 8541 30 e 8541 60, a condizione che:

- a. i beni siano trasformati in Bielorussia da parte di una joint venture in cui un'impresa con sede in Svizzera o in uno Stato membro dello Spazio

⁶³ [RU 2021 481, 585, 888]

⁶⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU 2024 598)

⁶⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 30 ago. 2023, in vigore dal 30 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 475).

economico europeo (SEE) deteneva una partecipazione maggioritaria prima del 31 agosto 2023;

- b. i beni trasformati in Bielorussia siano utilizzati in Svizzera per la produzione di altri beni destinati all'uso nel settore sanitario o farmaceutico, o nell'ambito della ricerca e sviluppo.⁶⁶

⁶ L'articolo 10a non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 31 agosto 2023 e conclusi entro il 30 settembre 2023.⁶⁷

⁷ La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui all'articolo 10a capoversi 1, 4 e 5 per l'adempimento di un contratto di leasing finanziario di aeromobili concluso prima del 31 agosto 2023, a condizione che:

- a. ciò sia necessario per garantire il pagamento dei canoni del leasing a una persona giuridica, un'impresa o un'organizzazione registrata o costituita secondo il diritto svizzero o secondo il diritto di uno Stato membro dello SEE cui non si applica nessuno dei provvedimenti di cui alla presente ordinanza; e
- b. nessuna risorsa economica venga messa a disposizione della controparte bielorussa, a eccezione del trasferimento di proprietà dell'aeromobile dopo il rimborso integrale del leasing finanziario.⁶⁸

⁸ L'articolo 10d capoversi 1 e 2 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 31 ottobre 2024 ed eseguiti entro il 1° febbraio 2025.⁶⁹

⁹ L'articolo 10d capoversi 1, 3 e 4 non si applica agli affari relativi ai beni della voce di tariffa doganale 2602 concordati in via contrattuale prima del 31 ottobre 2024 ed eseguiti entro il 2 dicembre 2025.⁷⁰

¹⁰ L'articolo 10d capoversi 1, 3 e 4 non si applica agli affari relativi ai beni della voce di tariffa doganale 8708 99 concordati in via contrattuale prima del 31 ottobre 2024 ed eseguiti entro il 2 maggio 2025.⁷¹

¹¹ L'articolo 10c capoversi 1–3 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 31 ottobre 2024 ed eseguiti entro il 1° febbraio 2025.⁷²

¹² L'articolo 10f non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 31 ottobre 2024 ed eseguiti entro il 1° febbraio 2025.⁷³

¹³ L'articolo 11a capoverso 1 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 1° luglio 2024 ed eseguiti entro la loro data di scadenza.⁷⁴

⁶⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 30 ago. 2023, in vigore dal 30 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 475).

⁶⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 30 ago. 2023, in vigore dal 30 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 475).

⁶⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 30 ago. 2023, in vigore dal 30 ago. 2023 alle ore 18.00 (RU 2023 475).

⁶⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU 2024 598)

⁷⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU 2024 598)

⁷¹ Introdotto dal n. I dell'O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU 2024 598)

⁷² Introdotto dal n. I dell'O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU 2024 598)

⁷³ Introdotto dal n. I dell'O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU 2024 598)

⁷⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU 2024 598)

¹⁴ L'articolo 24b capoversi 1–4 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 31 ottobre 2024 ed eseguiti entro il 1° febbraio 2025.⁷⁵

Art. 32 Pubblicazione

I contenuti degli allegati 3, 5, 13, 14 e 15 non sono pubblicati né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS); possono essere richiesti alla SECO⁷⁶.

Art. 33 Entrata in vigore

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 16 marzo 2022 alle ore 12.00.

² Le seguenti disposizioni entrano in vigore alle date seguenti:

- a. l'articolo 16 capoverso 3 il 12 aprile 2022 alle ore 00.00;
- b. l'articolo 23 il 27 marzo 2022 alle ore 00.00.

⁷⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU **2024** 598)

⁷⁶ Pubblicazione mediante rimando secondo l'art. 5 cpv. 1 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

*Allegato 1*⁷⁷
(art. 2 cpv. 2 e 5 lett. b, nonché 7 cpv. 1^{bis} e 2^{bis})

Beni che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna

- 1 Bombe e granate non menzionate né nell'allegato 1 dell'ordinanza del 25 febbraio 1998⁷⁸ sul materiale bellico (OMB) né nell'allegato 3 OBDI⁷⁹;
- 2 Traguardi di puntamento di tutti i tipi non menzionati né nell'allegato 1 OMB né negli allegati 3 e 5 OBDI.
- 3 I seguenti veicoli o componenti, fatta eccezione per quelli appositamente progettati per la lotta antincendio:
 - 3.1 veicoli dotati di cannone ad acqua appositamente progettati o modificati a fini antisommossa;
 - 3.2 veicoli appositamente progettati o modificati per essere elettrificati al fine di respingere gli assalti;
 - 3.3 veicoli appositamente progettati o modificati per rimuovere le barricate, incluse macchine edili con protezione balistica;
 - 3.4 veicoli appositamente progettati per il trasporto o il trasferimento di prigionieri o detenuti;
 - 3.5 veicoli e rimorchi appositamente progettati per l'installazione di barriere mobili;
 - 3.6 componenti di veicoli di cui ai numeri 3.1–3.5, appositamente progettati a fini antisommossa.
- 4 Le seguenti sostanze esplosive e sostanze collegate, non menzionate né nell'allegato 1 OMB né negli allegati 3 e 5 OBDI:
 - 4.1 Apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le corde di detonazione, e le relative componenti appositamente progettate; fanno eccezione gli apparecchi e i dispositivi impiegati per prodotti industriali, come ad esempio i sistemi di innesco degli airbag per autoveicoli;
 - 4.2 Carica esplosiva a taglio lineare;
 - 4.3 Le seguenti altre sostanze esplosive e sostanze collegate:
 - a. amatolo,
 - b. nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5 % di azoto),
 - c. nitroglicole,
 - d. tetranitrato di pentaeritrite (PETN),
 - e. cloruro di picrile,
 - f. 2,4,6 trinitrotoluene (TNT).

⁷⁷ Aggiornato giusta il n. II cpv. 1 dell'O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU 2024 598)

⁷⁸ RS 514.511

⁷⁹ RS 946.202.1

- 5 I seguenti equipaggiamenti di protezione, non menzionati al numero ML 13 dell'allegato 3 OBDI e non appositamente progettati per le discipline sportive o a fini di sicurezza e di lavoro:
 - 5.1 giubbotti antiproiettile con protezione balistica o protezione contro gli attacchi all'arma bianca;
 - 5.2 elmetti con protezione balistica o protezione antischegge, elmetti antisommossa, scudi antisommossa e scudi balistici.
- 6 Simulatori per l'addestramento all'uso di armi da fuoco non menzionati al numero ML 14 dell'allegato 3 OBDI, e relativi programmi informatici appositamente progettati.
- 7 Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termiche e amplificatori d'immagine non menzionati negli allegati 3 e 5 OBDI.
- 8 Filo spinato a lame di rasoio.
- 9 Coltelli militari, coltelli da combattimento e baionette con lama di lunghezza superiore a 10 cm non menzionati al numero 1 dell'allegato 5 OBDI.
- 10 Dispositivi specificamente progettati per la produzione degli articoli di cui al presente elenco.
- 11 Tecnologia specifica destinata allo sviluppo, alla fabbricazione e all'utilizzo degli articoli di cui al presente elenco.

Allegato 2
(art. 3 cpv. 1)

Attrezzature, tecnologie e software impiegati a scopo di sorveglianza

1. Elenco delle apparecchiature

- Apparecchiature per l'ispezione approfondita di pacchetti;
- Apparecchiature per la sorveglianza delle reti, incluse le apparecchiature per la gestione delle intercettazioni (IMS) e le apparecchiature di link intelligence per la conservazione dei dati;
- Apparecchiature per la sorveglianza delle radiofrequenze;
- Apparecchiature per l'interferenza nelle reti radio e nelle comunicazioni satellitari;
- Apparecchiature per la propagazione a distanza di virus informatici;
- Apparecchiature per il riconoscimento/trattamento vocale;
- Apparecchiature per l'intercettazione e il controllo di:
 - *IMSI (International Mobile Subscriber Identity)*: identità utente mobile internazionale. Codice di identificazione unico per ciascun dispositivo di telefonia mobile, integrato nella carta SIM, che consente di identificare quest'ultima tramite le reti GSM e UMTS,
 - *MSISDN (Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number)*: numero di rete digitale integrata nei servizi dell'abbonato mobile. Numero unico per l'identificazione di un abbonamento a una rete mobile GSM o UMTS. In altri termini, è il numero di telefono attribuito alla carta SIM di un telefono mobile e pertanto identifica un abbonato mobile nonché l'IMSI, ma serve anche per instradare le chiamate tramite l'abbonato,
 - *IMEI (International Mobile Equipment Identity)*: identificatore internazionale apparecchiature mobili. Numero, solitamente unico, che permette di identificare i telefoni mobili GSM, WCDMA e IDEN e alcuni telefoni satellitari. Di solito si trova stampato all'interno dello scomparto della batteria del telefono. L'intercettazione (telefonica) può essere specificata mediante il suo numero IMEI nonché l'IMSI e l'MSISDN,
 - *TMSI (Temporary Mobile Subscriber Identity)*: identità utente mobile temporanea. Identità più comunemente trasmessa tra telefono mobile e rete;
- Apparecchiature per intercettazione e controllo tattici di SMS (*Short Message System*: servizio di messaggi brevi), GSM (*Global System for Mobile Communications*: sistema mondiale di comunicazioni mobili), GPS (*Global Positioning System*: sistema di localizzazione globale via satellite), GPRS (*General Package Radio Service*: sistema di trasmissione radio a pacchetto), UMTS (*Universal Mobile Telecommunication System*: sistema universale di

comunicazioni mobili), CDMA (*Code Division Multiple Access*: accesso multiplo a divisione di codice), PSTN (*Public Switch Telephone Networks*: rete telefonica pubblica commutata);

- Apparecchiature per intercettazione e controllo di informazioni DHCP (*Dynamic Host Configuration Protocol*: protocollo di configurazione dinamica tramite host), SMTP (*Simple Mail Transfer Protocol*: protocollo semplice per il trasferimento di posta) e GTP (*GPRS Tunneling Protocol*: protocollo di tunneling per il GPRS);
- Apparecchiature per il riconoscimento e l'analisi morfologici;
- Apparecchiature telecomandate per indagini forensi;
- Apparecchiature per motori di trattamento semantico;
- Apparecchiature per la violazione di codici WEP e WPA;
- Apparecchiature per l'intercettazione di protocollo VoIP proprietario e standard.

2. Software per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» delle apparecchiature di cui al numero 1

Questo elenco attualmente non contiene voci.

3. «Tecnologie» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» delle apparecchiature di cui al numero 1

Questo elenco attualmente non contiene voci.

4. Eccezioni

Sono esclusi dalle disposizioni dei numeri 1–3:

- 4.1 i software progettati per essere installati dall'utilizzatore senza ulteriore significativa assistenza da parte del fornitore e che sono generalmente disponibili al pubblico in quanto venduti direttamente, senza restrizioni, nei punti di vendita al dettaglio, in uno dei seguenti modi:
 1. in contanti,
 2. per corrispondenza,
 3. per transazione elettronica, o
 4. su ordinazione telefonica;
- 4.2 i software di pubblico dominio.

Le apparecchiature, le tecnologie e i software delle categorie di cui ai numeri 1–3 rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato nella misura in cui rispondano alla descrizione generale di «sistemi di intercettazione e controllo di Internet e delle comunicazioni telefoniche e satellitari».

Ai fini del presente allegato, per «controllo» si intende l'acquisizione, l'estrazione, la decodificazione, la registrazione, il trattamento, l'analisi e l'archiviazione del contenuto di una chiamata o dei dati della rete.

*Allegato 3*⁸⁰
(art. 5 cpv. 1, 1^{bis} e 3, nonché 27a cpv. 1)

Beni per il rafforzamento militare e tecnologico o per lo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza⁸¹

⁸⁰ Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU **2024** 598)

⁸¹ Il contenuto del presente allegato è pubblicato nella RU e nella RS soltanto mediante rimando. Può essere consultato all'indirizzo: **Error! Hyperlink reference not valid.** > Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.

*Allegato 4*⁸²
(art. 6 cpv. 1 e 27a cpv. 1)

Determinate macchine vietate

Voce di tariffa doganale	Designazione
8401	Reattori nucleari; elementi combustibili (cartucce) non irradiati per reattori nucleari; macchine e apparecchi per la separazione isotopica
8402	Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata»
8404	Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403 (per esempio: economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di pulitura o recuperatori di gas); condensatori per macchine a vapore
8405	Generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, con o senza i loro depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, con o senza i loro depuratori
8406	Turbine a vapore
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)
8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408
8410	Turbine idrauliche, ruote idrauliche e loro regolatori
8412	Altri motori e macchine motrici
8413	Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi
8415	Macchine e apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali la scala igrometrica non è regolabile separatamente
8416	Brucciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi, a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie

⁸² Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU 2024 598)

Voce di tariffa doganale	Designazione
	meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili
ex 8418	Pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415
8420	Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine
8421	Centrifughe, compresi gli idroestrattori a centrifuga; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas
ex 8422	Macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine e apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e gli apparecchi per imballare con pellicola termotraibile); macchine ed apparecchi per gassare le bevande
8423	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia
8424	Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto;
8425	Paranchi; verricelli e argani; binde e martinetti
8426	Bighe; gru, anche a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a cavalletto per scarico o movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavalier» e carri-gru
8427	Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento
8428	Altre macchine e apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio: ascensori, scale mobili, trasportatori e teleferiche)
8429	Apripista (bulldozers) apripista con lama inclinabile (angledozers), livellatrici, ruspe spianatrici (scrapers), pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi
8430	Altre macchine e apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, lo scavo, il costipamento, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali

Voce di tariffa doganale	Designazione
	metalliferi; battipali e macchine per l'estrazione dei pali; spazzaneve
8431	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430
8439	Macchine e apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone
8440	Macchine e apparecchi per legare o rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli
8441	Altre macchine e apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo
8442	Macchine, apparecchi e materiale (escluse le macchine delle voci da 8456 a 8465) per la preparazione o la fabbricazione di cliché, lastre, cilindri o altri organi per la stampa; cliché, lastre, cilindri e altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre, placche e cilindri preparati per la stampa (per esempio: levigati, graniti, lucidati)
8443	Macchine ed apparecchi per stampare mediante lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442; altre stampanti, copiatrici e fax, anche combinati fra di loro; parti e accessori
8444	Macchine per la filatura (estrusione), lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali
8445	Macchine per la preparazione delle materie tessili; macchine per la filatura, l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili e altre macchine e apparecchi per la fabbricazione dei filati tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili e macchine per la preparazione dei filati tessili destinati a essere utilizzati sulle macchine delle voci 8446 o 8447
8447	Macchine e telai per maglieria, per tessuti cuciti con punto a maglia, per guipure, per tulli, per pizzi, per ricami, per passamaneria, per trecce, per tessuti a maglie annodate o per tessuti «tufted»
8448	Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (per esempio, ratiere, meccanismi Jacquard, rompicatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette); parti e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine di questa voce o delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (per esempio, fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette, licci e quadri di licci, aghi, platine, uncinetti)

Voce di tariffa doganale	Designazione
8449	Macchine e apparecchi per la fabbricazione o la finitura del feltro o delle stoffe non tessute, in pezza o in forma, comprese le macchine e apparecchi per la fabbricazione di cappelli di feltro; forme per cappelli
8453	Macchine e apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli o per la fabbricazione o la riparazione di calzature o di altri lavori in cuoio o in pelle, escluse le macchine per cucire
8454	Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare) per la metallurgia, per le acciaierie o per le fonderie
8455	Laminatoi per metalli e loro cilindri
8457	Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli
8458	Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con asportazione di metallo
8466	Parti e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8465 compresi i portapezzi e i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori e altri dispositivi speciali da applicare su queste macchine; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie
8467	Utensili pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elettrico) incorporato, per l'impiego a mano
8468	Macchine e apparecchi per la brasatura o la saldatura, anche in grado di tagliare, diversi da quelli della voce 8515; macchine e apparecchi a gas per la tempera superficiale
8471	Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici e ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove
8474	Macchine e apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine per modellare le forme di sabbia per fonderia

Voce di tariffa doganale	Designazione
8475	Macchine per montare lampade, tubi o valvole, elettrici o elettronici o lampade per la produzione di lampi di luce, che comportano un involucro di vetro; macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro
8477	Macchine e apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie, non nominati né compresi altrove nel capitolo 84
8479	Macchine e apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove nel capitolo 84
8480	Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per metalli (diversi dalle lingotterie), carburi metallici, vetro, materie minerali, gomma o materie plastiche
8481	Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche
8482	Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)
8483	Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; aste filettate a circolazione di sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione
8484	Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici
8501	Motori e generatori, elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni
8502	Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici
8503	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente ai motori e generatori elettrici, ai gruppi elettrogeni o convertitori rotanti elettrici n.n.a..
8504	Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio, raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione, e loro parti
8505	Elettromagneti (esclusi quelli per uso medico); calamite permanenti e oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissaggio; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche, e loro parti

Voce di tariffa doganale	Designazione
8507	Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare, e loro parti (escl. fuori uso e diversi da quelli di gomma non indurita o di materie tessili)
8511	Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione (per esempio, magneti, dinamo-magnet, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori); generatori (per esempio, dinamo, alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori, e loro parti
8514	Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi quelli funzionanti a induzione o per perdite dielettriche; altri apparecchi industriali o di laboratorio per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche, e loro parti
8529	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528
8537	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico (diversi dagli apparecchi di commutazione per la telefonia e la telegrafia su filo e i videofoni)
8538	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537, n.n.a.
8539	Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco, lampade a diodi emettitori di luce (LED); loro parti
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali) e altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati o ossidati anodicamente), muniti o no di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione
8545	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile e altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici
8547	Pezzi isolanti, interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio, boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente

Voce di tariffa doganale	Designazione
8549	Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o apparecchi, non nominate né comprese altrove nel capitolo 85; prodotti a carattere riservato del capitolo 85; merci del capitolo 85 trasportate per posta o pacco postale (extra)/codice ricostituito per la diffusione statistica

*Allegato 4a*⁸³
(art. 6 cpv. 1^{bis})

Determinate macchine vietate secondo l'articolo 6 capoverso 1^{bis}

Voce di tariffa doganale	Designazione
8407 10	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio), per l'aviazione
8409 10	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408 – di motori per l'aviazione
8409 99	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408 – altre, di motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel):
8412 21	Motori idraulici a movimento rettilineo (cilindri)
8413 50	Altre pompe volumetriche alternative
8421 23	Apparecchi per filtrare gli oli minerali nei motori con accensione a scintilla o per compressione
8421 31	Filtri d'immissione dell'aria per motori con accensione a scintilla o per compressione
8428 39	Altri apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua, per merci – altri
8429 59	Pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, semoventi (esclusi congegni con una sovrastruttura che può effettuare una rotazione di 360° e caricatori e caricatrici-spalatrici a caricamento frontale)
8431 39	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, alle macchine o apparecchi della voce 8428 (escluse parti di ascensori, montacarichi o scale meccaniche), n.n.a
8471 30	Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, portatili, di peso inferiore o uguale a 10 kg, che comportano almeno una unità centrale di elaborazione, una tastiera e uno schermo
8471 70	Altre unità di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione
8481 20	Valvole per trasmissioni oleoidrauliche o pneumatiche

⁸³ Introdotto dal n. II cpv. 3 dell'O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU 2024 598)

Voce di tariffa doganale	Designazione
8502 20	Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione a scintilla (motori a scoppio)
8507 10	Accumulatori al piombo, dei tipi utilizzati per l'avviamento dei motori a pistone

*Allegato 5*⁸⁴
(art. 7 cpv. 3)

Persone fisiche, imprese e organizzazioni a cui è stata negata l'autorizzazione di deroghe secondo l'articolo 7 capoverso 2⁸⁵

⁸⁴ Aggiornato dal n. I dell'O del DEFR del 10 giu. 2022, in vigore dal 10 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022** 346).

⁸⁵ Non pubblicato nella RU. È possibile ordinare il contenuto dell'all. presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Politica esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Controlli all'esportazione e sanzioni > Sanzioni/Embarghi > Sanzioni della Svizzera.

*Allegato 6*⁸⁶
(art. 10 cpv. 1 e 27a cpv. 1)

Beni utilizzati per la fabbricazione o la trasformazione di prodotti del tabacco

Voce di tariffa doganale	Designazione
ex 4823.90	Filtri
4813	Carta da sigarette
ex 3302.90	Aromi per tabacco
8478	Macchine per la preparazione o la trasformazione del tabacco
ex 8208.9000	Altri coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici

⁸⁶ Aggiornato giusta il n. II cpv. 1 dell'O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU 2024 598)

Allegato 7
(Art. 11 cpv. 1 lett. a)

Petrolio e prodotti petroliferi

Voce di tariffa doganale	Designazione
2707	Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici
2710	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti, in peso, il 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; oli usati
2711	Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi
2712	Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati
2713	Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi non nominati né compresi altrove
2715	Mastici bituminosi, «cut-back» e altre miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale

*Allegato 7a*⁸⁷
(art. 11 cpv. 1 lett. abis e 31 cpv. 1)

Petrolio greggio

Voce di tariffa doganale	Designazione
ex 2709 00	Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dai condensati di gas naturale da impianti di produzione di gas naturale liquefatto

⁸⁷ Introdotta dal n. II cpv. 3 dell'O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU 2024 598)

Allegato 8
(art. 11 cpv. 1 lett. b)

Prodotti di cloruro di potassio

Voce di tariffa doganale	Designazione
3104.2000	Cloruro di potassio
3105.2000	Concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti azoto, fosforo e potassio
3105.6000	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti fosforo e potassio
ex 3105.9000	Altri concimi contenenti cloruro di potassio

Allegato 9
(art. 11 cpv. 1 lett. c)

Prodotti del legno

Voce di tariffa doganale	Designazione
44	Legno e lavori di legno; carbone di legna

Allegato 10
(art. 11 cpv. 1 lett. d)

Prodotti cementizi

Voce di tariffa doganale	Designazione
2523	Cementi, compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers», anche colorati
6810	Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati

Allegato 11
(art. 11 cpv. 1 lett. e)

Prodotti siderurgici

Voce di tariffa doganale	Designazione
72	Ferro e acciaio
73	Lavori di ghisa, ferro o acciaio

*Allegato 11a*⁸⁸
(art. 11a cpv. 1)

Beni ad alta priorità⁸⁹

⁸⁸ Introdotta dal n. II cpv. 3 dell'O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU **2024** 598)

⁸⁹ Il contenuto del presente allegato è pubblicato nella RU e nella RS soltanto mediante rimando. Può essere consultato all'indirizzo: **Error! Hyperlink reference not valid.** > Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.

Allegato 12
(art. 11 cpv. 1 lett. f)

Prodotti della gomma

Voce di tariffa doganale	Designazione
4011	Pneumatici nuovi, di gomma

*Allegato 13*⁹⁰

(art. 12 cpv. 1 lett. a e cpv. 5, 25 cpv. 1 e 27 lett. c)

Persone fisiche soggette alle misure finanziarie e al divieto di entrata e di transito, nonché imprese e organizzazioni soggette alle misure finanziarie⁹¹

⁹⁰ Aggiornato dal n. I delle O del DEFR del 10 giu. 2022 (RU 2022 346), del 15 nov. 2022 (RU 2022 679), del 14 ago. 2023 (RU 2023 449), del 21 mar. 2024 (RU 2024 122) del 13 ago. 2024 (RU 2024 413) e dal n. II cpv. 1 dell'O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU 2024 2590).

⁹¹ Il contenuto del presente all. è pubblicato nella RU e nella RS soltanto mediante rimando. Può essere consultato all'indirizzo <https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2024/413> > Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.

Allegato 14
(art. 16 cpv. 1 lett. b)

Banche e altre imprese e organizzazioni soggette a restrizioni sui mercati monetari e finanziari⁹²

⁹² Non pubblicato nella RU. È possibile ordinare il contenuto dell'all. presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Politica esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Controlli all'esportazione e sanzioni > Sanzioni/Embarghi > Sanzioni della Svizzera.

*Allegato 15*⁹³
(art. 23)

Banche e altre imprese e organizzazioni soggette al divieto di fornire servizi specializzati di messaggistica per il traffico dei pagamenti⁹⁴

⁹³ Aggiornato dal n. I dell'O del DEFR del 10 giu. 2022, in vigore dal 10 giu. 2022 alle ore 18.00 (RU **2022** 346).

⁹⁴ Non pubblicato nella RU. È possibile ordinare il contenuto dell'all. presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Politica esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Controlli all'esportazione e sanzioni > Sanzioni/Embarghi > Sanzioni della Svizzera.

Allegato 16⁹⁵
(art. 10a cpv. 1–3 e 5, nonché 27a cpv. 1)

Beni per l'aviazione e l'industria spaziale

Voce di tariffa doganale	Designazione
88	Veicoli di navigazione aerea o spaziale e loro parti
ex 2710 19 94	Oli idraulici per l'uso nei veicoli del capitolo 88
2710 19 99	Altri oli lubrificanti e altri oli destinati all'uso nell'aviazione
4011 30 00	Pneumatici di gomma, nuovi, dei tipi utilizzati per veicoli aerei
ex 6813 20 00	Dischi e pastiglie per freni destinati all'uso in veicoli di navigazione aerea
6813 81 00	Guarnizioni per freni
841111	Turboreattori di spinta non eccedente 25 kN
841112	Turboreattori di spinta eccedente 25 kN
841121	Turbopropulsori di potenza non eccedente 1 100 kW
841122	Turbopropulsori di potenza eccedente 1 100 kW
841191	Parti di turboreattori o di turbopropulsori
8517 71 00	Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate a essere utilizzate insieme a tali oggetti
8517 79 00	Altre parti relative alle antenne
9024 10 00	Macchine e apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali: macchine e apparecchi per prove su metalli
9026	Strumenti e apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio, misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore), esclusi gli strumenti e apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032

⁹⁵ Introdotta dal n. II cpv. 2 dell'O del 30 ago. 2023 (RU **2023** 475). Aggiornata giusta il n. II cpv. 1 dell'O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU **2024** 598)

Allegato 1796
(art. 10b cpv. 1 e 27a cpv. 1)

Beni e tecnologie per la navigazione marittima

Categoria VI – Materiale navale

X.A.VI.01 Navi, sistemi o apparecchiature marini, e loro componenti appositamente progettati; componenti e accessori

a) Apparecchiature di navigazione:

Voce di tariffa doganale	Designazione
ex 8526	Apparecchi di radorilevamento e di radiolocalizzazione (radar), apparecchi di radionavigazione e apparecchi di radiotelecomando
ex 8529	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8524 a 8528
ex 9014	Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti e apparecchi di navigazione (parti e accessori compresi)

b) Apparecchiature di radiocomunicazione

Voce di tariffa doganale	Designazione
ex 8517	Apparecchi telefonici, compresi i telefoni intelligenti (smartphones) e gli altri telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per l'emissione, per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete su filo o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528 (parti comprese)

⁹⁶ Introdotto dal n. II cpv. 3 dell'O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU 2024 598)

Allegato 18⁹⁷
(art. 10c cpv. 1 e 5, nonché 27a cpv. 1)

Beni per la raffinazione del petrolio e la liquefazione del gas naturale

Voce di tariffa doganale	Designazione
ex 8419 60	Unità di processo per la liquefazione del gas naturale
ex 8419 60, 8419 89, 8421 39	Tecnologia di recupero e purificazione dell'idrogeno
ex 8419 60, 8419 89, 8421 39	Tecnologia di trattamento dei gas di raffineria e di recupero dello zolfo (comprese le unità di lavaggio con ammine, le unità di recupero dello zolfo, le unità di trattamento dei gas di coda)

⁹⁷ Introdotta dal n. II cpv. 3 dell'O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU 2024 598)

*Allegato 19*⁹⁸
(art. 10*d* cpv. 1 e 27*a* cpv. 1)

Beni per il rafforzamento dell'industria⁹⁹

⁹⁸ Introdotta dal n. II cpv. 3 dell'O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU **2024** 598)

⁹⁹ Il contenuto del presente allegato è pubblicato nella RU e nella RS soltanto mediante rimando. Può essere consultato all'indirizzo: **Error! Hyperlink reference not valid.** > Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.

Allegato 20¹⁰⁰
(art. 10d cpv. 2)

Beni per il rafforzamento dell'industria secondo l'articolo 10d capoverso 2

Voce di tariffa doganale	Designazione
ex 2710 19 11, 19 19	Carboturbi tipo petrolio lampante (oli medi)
2710 19 11, 19 19, 19 91, 19 99	Diversi dal petrolio lampante (oli medi)
3811	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione e altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali
8705 10	Gru-automobili

¹⁰⁰ Introdotta dal n. II cpv. 3 dell'O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU 2024 598)

*Allegato 21*¹⁰¹
(art. 10e cpv. 1 e 27a cpv. 1)

Beni di lusso

Se non diversamente indicato nel presente allegato, il divieto di cui all'articolo 10e si applica ai beni di lusso con un prezzo unitario superiore a 300 franchi svizzeri.

1. Cavalli

Voce di tariffa doganale	Designazione
0101 21	Riproduttori di razza pura
0101 29	Altri

2. Caviale e suoi succedanei

Voce di tariffa doganale	Designazione
1604 31	Caviale
1604 32	Succedanei di caviale

3. Tartufi e relative preparazioni

Voce di tariffa doganale	Designazione
0709 56	Tartufi
ex 0710 80 90	Altri
ex 0711 59	Altri
ex 0712 39	Altri
ex 2001 90 98	Altri
2003 90 10	Tartufi
ex 2103 90	Altri
ex 2104 10	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati
ex 2106 90	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

¹⁰¹ Introdotta dal n. II cpv. 3 dell'O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU 2024 598)

4. Sigari e cigarillos

Voce di tariffa doganale	Designazione
2402 10	Sigari (compresi i sigari spuntati), cigarillos, contenenti tabacco
2402 90	Altri

5. Tappeti di materie tessili, a punti annodati o arrotolati, anche confezionati

Voce di tariffa doganale	Designazione
5701	Tappeti di materie tessili, a punti annodati o arrotolati, anche confezionati
5702 10	Tappeti detti «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili tessuti a mano
5702 20	Rivestimenti del suolo, di cocco
5702 31	Altri, con superficie vellutata, non confezionati, di lana o di peli fini
5702 32	Altri, con superficie vellutata, non confezionati, di materie tessili sintetiche o artificiali
5702 39	di altre materie tessili
5702 41	Altri, con superficie vellutata, confezionati, di lana o di peli fini
5702 42	Altri, con superficie vellutata, confezionati, di materie tessili sintetiche o artificiali
5702 50	Altri, con superficie non vellutata, non confezionati
5702 91	Altri, con superficie non vellutata, confezionati, di lana o di peli fini
5702 92	Altri, con superficie non vellutata, confezionati di materie tessili sintetiche o artificiali
5702 99	Altri, con superficie non vellutata, confezionati di altre materie tessili
5703	Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di materie tessili (compreso il prato) «tufted», anche confezionati
5704	Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di feltro, non «tufted» né floccati, anche confezionati

Voce di tariffa doganale	Designazione
5705	Altri tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili, anche confezionati
5805	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) e arazzi fatti all'ago (per esempio a punto piccolo, a punto a croce), anche confezionati

6. Monete e banconote non aventi corso legale

Voce di tariffa doganale	Designazione
ex 4907	Biglietti di banca
7118 10	Monete non aventi corso legale, diverse dalle monete di oro
7118 90	Altri

7. Articoli di coltelleria di metalli preziosi o placcati / ricoperti di metalli preziosi

Voce di tariffa doganale	Designazione
ex 8214	Altri oggetti di coltelleria (per esempio, tosatrici, fenditoi, coltellacci, mezzelune da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili e assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)
ex 8215	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili
ex 9307	Sciabole, spade, baionette, lance e altre armi bianche, loro parti e foderi

8. Apparecchi elettrici / elettronici od ottici per la registrazione e la riproduzione di suoni e immagini di valore superiore a 1000 franchi

Voce di tariffa doganale	Designazione
8519	Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono
8521	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche con incorporato un ricevitore di segnali videofonici

Voce di tariffa doganale	Designazione
8527	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria
8528 71	Apparecchi riceventi per la televisione anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o un apparecchio per la riproduzione del suono o delle immagini, non concepiti per incorporarvi un dispositivo di visualizzazione o un videomonitor
8528 72	altri, a colori
9006	Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e i tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e i tubi a scarica della voce 8539
9007	Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono

9. Veicoli per il trasporto terrestre, aereo o marittimo di persone, di valore unitario superiore a 50 000 franchi, comprese teleferiche, seggiovie, sciovie, meccanismi di trazione per funicolari, motociclette, di valore unitario superiore a 5000 franchi, loro accessori e pezzi di ricambio

Voce di tariffa doganale	Designazione
4011 10	Pneumatici nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa)
4011 40	Pneumatici nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per motocicli
4011 90	Pneumatici nuovi, di gomma, altri
7009 10	Specchi retrovisivi per veicoli
8411	Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas
8512 20	Altri apparecchi di illuminazione e di segnalazione visiva
8512 30	Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto del tipo utilizzato per autoveicoli, altri
8603	Automotrici e elettromotrici, diverse da quelle della voce 8604
8605	Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali e altre vetture speciali, per strade ferrate o simili (escluse le vetture della voce 8604)

Voce di tariffa doganale	Designazione
8607	Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali e altre vetture speciali, per strade ferrate o simili (escluse le vetture della voce 8604)
8702	Autoveicoli per il trasporto di 10 persone o più, compreso l'autista
8706	Autoveicoli per il trasporto di 10 persone o più, compreso l'autista
8707	Carrozzerie di autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine
8708	Carrozzerie di autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine
8711	Motociclette (compresi motorini ed e-bike) e bicimotori, anche con sidecar; sidecar
8712	Biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore
8714	Biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore
8901 10	Piroscafi, navi da crociera e imbarcazioni simili principalmente costruite per il trasporto di persone; navi traghetto
8901 90	Altre imbarcazioni per il trasporto di merci e altre imbarcazioni costruite contemporaneamente per il trasporto di persone e di merci

10. Articoli e attrezzature ottici di qualsiasi valore

Voce di tariffa doganale	Designazione
8525 83	altre, per visione notturna, menzionate nella nota 3 di sottovoci del capitolo 85
ex 9013 80	Mirini a punto rosso detti «red dot»

*Allegato 22*¹⁰²
(art. 10^f cpv. 1)

Beni economicamente importanti

Voce di tariffa doganale	Designazione
0306	Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei, anche sgusciati, affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicazione; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia
1604 31	Caviale
1604 32	Succedanei del caviale
2208	Alcole etilico, non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione
2303	Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, bagasse di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), cigarillos e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco
2701	Carboni fossili; mattonelle, e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili
2702	Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo
2703	Torba (compreso lo strame di torba), anche agglomerata
2704	Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta
2705	Gas di carbon fossile, gas d'acqua, gas povero e gas simili, esclusi i gas di petrolio e gli altri idrocarburi gassosi
2706	Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, anche disidratati o privati delle frazioni di testa, compresi i catrami ricostituiti
2708	Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali
2714	Etilene, propilene, butilene e butadiene, liquefatti

¹⁰² Introdotta dal n. II cpv. 3 dell'O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU 2024 598)

Voce di tariffa doganale	Designazione
2803	Carbonio (neri di carbonio e altre forme di carbonio non nominate né comprese altrove)
ex 2804 29	Elio
2811	Acidi inorganici e altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici
2818	Corindone artificiale, chimicamente definito o no; ossido di alluminio; idrossido di alluminio
ex 2825	Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi di metalli, a eccezione delle voci 2825 20 e 2825 30
2834	Nitriti; nitrati
ex 2835	Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no, a eccezione della voce 2835 26
2836	Carbonati; perossocarbonati (percarbonati); carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio
2845 40	Elio 3
ex 2901	Idrocarburi aciclici diversi da quelli della voce 2901 10
2902	Idrocarburi ciclici
2903	Derivati alogenati degli idrocarburi
2905	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
2907	Fenoli; fenoli-alcoli
2909	Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di acetali e di emiacetali, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no), e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
2914	Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
2917	Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
2922	Composti amminici a funzioni ossigenate
2923	Sali e idrossidi di ammonio quaternari; lecitine e altri fosfoamminolipidi, di costituzione chimica definita o no
2931	Altri composti organo-inorganici

Voce di tariffa doganale	Designazione
2933	Composti eterociclici a eteroatomo(i) di solo azoto
3301	Oli essenziali (deterpenati o no), compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine di estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali
3304	Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzature; preparazioni per manicure o pedicure
3305	Preparazioni per capelli
3306	Preparazioni per l'igiene della bocca o dei denti, comprese le polveri e le creme per facilitare l'adesione delle dentiere; fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentali), in imballaggi singoli per la vendita al minuto
3307	Preparazioni prebarba, da barba o dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toeletta preparati e altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o no proprietà disinfettanti
3401	Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o forme ottenute a stampo, anche contenenti sapone; prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma di liquido o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di detergenti
3402	Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401
3404	Cere artificiali e cere preparate
3801	Grafite artificiale; grafite colloidale o semicolloidale; preparazioni a base di grafite o di altro carbonio, in forma di paste, blocchi, placchette o altri semiprodotti
3811	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione e altri additivi preparati, per oli minerali

Voce di tariffa doganale	Designazione
	(compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali
3812	Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti e altri stabilizzatori composti per gomma o materie plastiche
3817	Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 o 2902
3819	Liquidi per freni idraulici e altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti oli di petrolio né di minerali bituminosi o che contengono meno di 70 % in peso
3823	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali
3824	Leganti preparati per forme o anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove
3901	Polimeri di etilene, in forme primarie
3902	Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie
3903	Polimeri di stirene, in forme primarie
3904	Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie
3907	Poliacetali, altri polieteri e resine epossidiche, in forme primarie; policarbonati, resine alchidiche, poliesteri allilici ed altri poliesteri, in forme primarie
3908	Poliammidi, in forme primarie
3916	Monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale eccede 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche
3917	Tubi e loro accessori (per esempio giunti, gomiti, raccordi) di materie plastiche
3919	Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole e altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli
3920	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie
3921	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche

Voce di tariffa doganale	Designazione
3923	Articoli per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche; turaccioli, coperchi, capsule e altri dispositivi di chiusura, di materie plastiche
3925	Oggetti di attrezzatura per l'edilizia, di materie plastiche, non nominati né compresi altrove
3926	Lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914, non nominati né compresi altrove
4002	Gomma sintetica e fatturato (factis) in forme primarie o in lastre, fogli o nastri; mescole di prodotti della voce 4001 con prodotti di questa voce, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri
4107	Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione nonché cuoi e pelli pergamenati di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114
4202	Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e contenitori simili; borse da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi da montagna, borsette, borse per la spesa, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, borse per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di fogli di materie plastiche, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta
4301	Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, code, zampe e altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101, 4102 o 4103
4703	Paste chimiche di legno, alla soda o al solfato, diverse da quelle per dissoluzione
4705	Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico
4801	Carta da giornale, in rotoli o in fogli

Voce di tariffa doganale	Designazione
4802	Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, diversi dalla carta delle voci 4801 o 4803; carta e cartone fabbricati a mano)
4803	Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, per togliere il trucco, per asciugamani, per tovaglioli o per carta simile per uso domestico, igienico o da toilette, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, anche increspata, pieghettati, goffrati, impressi a secco, perforati, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli
4804	Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli, diversi da quelli delle voci 4802 o 4803
4805	Altra carta ed altro cartone, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli che non hanno subito operazioni complementari o trattamenti diversi da quelli previsti nella nota 3 del capitolo 48
4810	Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o su entrambe le facce, con o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato
4811	Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, diversi dai prodotti dei tipi descritti nel testo delle voci 4803, 4809 o 4810
4818	Carta del tipo utilizzato per carta igienica e per simile carta, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa, dei tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari, in rotoli di larghezza non eccedente 36 cm o tagliati a misura; fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco, asciugamani, tovaglie, tovaglioli da tavola, lenzuola e oggetti simili per uso domestico, da toilette, d'igiene o per ospedali, indumenti o accessori di abbigliamento, di pasta per carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa
4819	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci e altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa; cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili
4823	Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa

Voce di tariffa doganale	Designazione
5402	Filati di filamenti sintetici (diversi dai filati per cucire), compresi i monofilamenti sintetici di meno di 67 dtex, non condizionati per la vendita al minuto
5601	Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza non eccedente 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili
5603	Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate
6204	Abiti a giacca (tailleurs), insiemi (ensembles), giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantalone, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni a mezza gamba (al ginocchio) e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza
6305	Sacchi e sacchetti da imballaggio
6403	Calzature con soles esterne di gomma, materia plastica, cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale
6806	Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili; vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e simili prodotti minerali espansi; miscele e lavori di materie minerali per l'isolamento termico o acustico o per il fonoassorbimento, esclusi quelli delle voci 6811, 6812 o del capitolo 69
6807	Lavori di asfalto o di prodotti simili (per esempio pece di petrolio, di carbone fossile)
6808	Pannelli, tavole, piastrelle, blocchi e articoli simili, di fibre vegetali, di paglia o di trucioli, lastrine, particelle, segatura o altri residui di legno, agglomerati con cemento, gesso o altri leganti minerali
6814	Mica lavorata e lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone, o di altre materie
6815	Lavori di pietra o di altre materie minerali (comprese le fibre di carbonio, i lavori di queste materie o di torba), non nominati né compresi altrove
6902	Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari, diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili
6907	Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, di ceramica; cubi, tessere e articoli simili per mosaici, di ceramica, anche su supporto; ceramica di finitura

Voce di tariffa doganale	Designazione
7005	Vetro del tipo «float glass» e vetro levigato o smerigliato su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato
7007	Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro
7010	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle e altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro
7019	Fibre di vetro (compresa la lana di vetro) e lavori di queste materie (per esempio filati, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), tessuti)
7104	Pietre sintetiche o ricostituite, anche lavorate o assortite ma non infilate, né montate, né incastonate; pietre sintetiche o ricostituite non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto
7106	Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere
7112	Cascami e rottami di metalli preziosi o di placcati o doppiati di metalli preziosi; altri cascami ed avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi diversi dai prodotti della voce 8549
7115	Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o doppiati di metalli preziosi
7408	Fili di rame
7604	Barre e profilati di alluminio
7605	Fili di alluminio
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore eccedente 0,2 mm
7607	Fogli e nastri sottili di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili), di spessore non eccedente 0,2 mm (non compreso il supporto)
7608	Tubi di alluminio
7801	Piombo greggio

Voce di tariffa doganale	Designazione
8207	Utensili intercambiabili per utensileria a mano, meccanica o no, o per macchine utensili (per esempio per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare), comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio
8212	Rasoi e loro lame (compresi gli sbozzi in nastri)
8302	Guarnizioni, ferramenta e oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti o altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni e oggetti simili, di metalli comuni; rotelle con montatura di metalli comuni; congegni di chiusura automatica per porte, di metalli comuni
8309	Tappi (compresi i tappi a corona, i tappi a passo di vite e i tappi versatori), coperchi, capsule per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per imballaggio, di metalli comuni
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)
8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408
ex 8411	Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas, escluse le parti di turboreattori e turbopropulsori della voce 8411 91 00
8412	Altri motori e macchine motrici
8413	Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi
8414	Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti, a estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti; cabine di biosicurezza a tenuta di gas, anche filtranti
8418	Frigoriferi, congelatori-conservatori e altro materiale, altre macchine e apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle macchine e apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415; loro part

Voce di tariffa doganale	Designazione
8419	Apparecchi, dispositivi o attrezzature di laboratorio, anche riscaldati elettricamente (esclusi i forni e gli apparecchi della voce 8514), per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporizzazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, diversi dagli apparecchi domestici; scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione
8421	Centrifughe, compresi gli idroestrattori a centrifuga; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas
8422	Lavastoviglie; macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine e apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e gli apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile); macchine e apparecchi per gassare le bevande
8424	Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto
8426	Bighe; gru, anche a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a cavalletto per scarico o movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavaliers» e carri-gru
8431	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430
8450	Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare
8455	Laminatoi per metalli e loro cilindri
8466	Parti e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8465, compresi i portapezzi e i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su queste macchine; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie
8467	Utensili pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elettrico) incorporato, per l'impiego a mano

Voce di tariffa doganale	Designazione
8471	Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici e ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove
8474	Macchine e apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine per modellare le forme di sabbia per fonderia
8477	Macchine e apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie, non nominati né compresi altrove in capitolo 84; loro parti
8479	Macchine e apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in capitolo 84; loro parti
8480	Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per metalli (diverse dalle lingottiere), carburi metallici, vetro, materie minerali, gomma o materie plastiche
8481	Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche
8482	Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)
8483	Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; aste filettate a circolazione di sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione
8487	Parti di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in capitolo 84, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche
8501	Motori e generatori, elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni
8502	Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici
8503	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci 8501 o 8502

Voce di tariffa doganale	Designazione
8504	Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio, raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione
8511	Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione (per esempio, magneti, dinamo-magnet, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori); generatori (per esempio, dinamo, alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori
8516	Scaldacqua e scaldatori a immersione, elettrici; apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; apparecchi elettrotermici per la cura dei capelli (per esempio asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldafetri per arricciare) o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici; altri apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 8545
8517	Apparecchi telefonici, compresi i telefoni intelligenti (smartphone) e gli altri telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per l'emissione, per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete su filo o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528
8523	Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, «carte intelligenti» e altri supporti per la registrazione del suono o per registrazioni analoghe, anche registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi esclusi i prodotti del capitolo 37
8525	Apparecchi trasmettenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali (camescopes)
8526	Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando
8531	Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (per esempio suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento contro il furto e l'incendio), diversi da quelli delle voci 8512 o 8530)

Voce di tariffa doganale	Designazione
8535	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, il collegamento o l'allacciamento dei circuiti elettrici (per esempio interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, parasovratensori, prese di corrente e altri elementi di collegamento, cassette di giunzione) per una tensione eccedente 1 000 Volt
8536	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, il collegamento o l'allacciamento di circuiti elettrici (per esempio interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, parasovratensori, spine e prese di corrente, portalampade, connettori, cassette di giunzione), per una tensione non eccedente 1 000 Volt; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche
8537	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536, per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti e apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517
8538	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537
8539	Lampade e tubi elettrici a incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco; fonti luminose con diodi emettitori di luce (LED)
8541	Dispositivi a semiconduttore (ad esempio diodi, transistori, trasduttori a semiconduttore); dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce (LED), anche assemblati con altri diodi emettitori di luce (LED); cristalli piezoelettrici montati
8542	Circuiti integrati elettronici
8543	Macchine e apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in capitolo 85
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), e altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati o ossidati anodicamente), muniti o no di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti da fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione
8545	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici

Voce di tariffa doganale	Designazione
8603	Automotrici ed elettromotrici, diverse da quelle della voce 8604
8606	Carri per il trasporto di merci su rotaie
8701	Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709)
8703	Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa
8704	Autoveicoli per il trasporto di merci
8716	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti
8802	Altri veicoli aerei (per esempio elicotteri, aeroplani), esclusi i veicoli aerei senza equipaggio della voce 8806; veicoli spaziali (compresi i satelliti) e loro veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita
8901	Piroscafi, navi da crociera, navi traghetto, navi mercantili, maone e navi simili per il trasporto di persone o di merci
8903	Panfili e altre navi e imbarcazioni da diporto o sportive; barche a remi e canoe
8904	Rimorchiatori e spintori
8905	Navi-faro, navi-pompa, draghe, pontoni-gru e altri natanti la cui navigazione ha soltanto carattere accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili
9001	Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (compresi le lenti a contatto), prismi, specchi e altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente
9006	Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e i tubi a scarica della voce 8539
9013	Dispositivi a cristalli liquidi che non costituiscono oggetti classificati più specificatamente altrove; laser, diversi dai diodi laser; altri apparecchi e strumenti di ottica non nominati né compresi altrove in capitolo 90
9014	Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti e apparecchi di navigazione

Voce di tariffa doganale	Designazione
9026	Strumenti e apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore), esclusi gli strumenti e apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032
9027	Strumenti e apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti e apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli esposimetri), microtomi
9030	Oscilloscopi, analizzatori di spettro e altri strumenti e apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche; strumenti e apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti
9031	Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in capitolo 90; proiettori di profili
9032	Strumenti e apparecchi di regolazione o di controllo, automatici
9401	Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402), anche trasformabili in letti, e loro parti
9403	Altri mobili e loro parti
9404	Sacconi elastici (sommier); articoli da letto e oggetti simili (per esempio materassi, copripiedi, piumini, cuscini, pouf, guanciali), con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, ricoperti no
9405	Apparecchi per l'illuminazione, compresi i proiettori e i riflettori e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, targhette indicatrici luminose e oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, non nominati né compresi altrove
9406	Costruzioni prefabbricate

*Allegato 23*¹⁰³
(art. 10g cpv. 1 e 2)

Oro

Voce di tariffa doganale	Designazione
7108	Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere
7112 91	Cascami e rottami di oro, anche di placcati o doppiati di oro, escluse le ceneri di oreficeria contenenti altri metalli preziosi
ex 7118 90	Monete di oro

¹⁰³ Introdotta dal n. II cpv. 3 dell'O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU 2024 598)

*Allegato 24*¹⁰⁴
(art. 10g cpv. 3)

Prodotti contenenti oro

Voce di tariffa doganale	Designazione
ex 7113	Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di oro o contenenti oro o di placcati o doppiati di oro
ex 7114	Oggetti di oreficeria e loro parti, di oro o contenenti oro o di placcati o doppiati di oro

¹⁰⁴ Introdotto dal n. II cpv. 3 dell'O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU 2024 598)

*Allegato 25*¹⁰⁵
(art. 10h cpv. 1, 2 e 4)

Diamanti e prodotti con diamanti

1. Diamanti naturali

Voce di tariffa doganale	Designazione
7102 10	Diamanti, non scelti
7102 31	Diamanti, greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati (diversi dai diamanti industriali)
7102 39	Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati (diversi dai diamanti industriali)

2. Diamanti sintetici

Voce di tariffa doganale	Designazione
7104 21	Diamanti sintetici o ricostituiti, greggi o semplicemente segati o sgrossati
7104 91	Diamanti sintetici o ricostituiti, altrimenti lavorati

3. Prodotti con diamanti

Voce di tariffa doganale	Designazione
ex 7113	Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di placcati o doppiati di metalli preziosi, in combinazione con diamanti
ex 7114	Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di placcati o doppiati di metalli preziosi, in combinazione con diamanti
ex 7115 90	Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o doppiati di metalli preziosi, in combinazione con diamanti
ex 7116 20	Lavori di pietre semipreziose o di pietre preziose (naturale, sintetiche o ricostituite), in combinazione con diamanti
ex 9101	Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi, in combinazione con diamanti), con

¹⁰⁵ Introdotta dal n. II cpv. 3 dell'O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU 2024 598)

Voce di tariffa doganale	Designazione
	cassa di metalli preziosi o di placcati o doppiati di metalli preziosi

*Allegato 26*¹⁰⁶
(art. 11a cpv. 1)

Carboturbi e additivi per carburanti

Voce di tariffa doganale	Designazione
8407 10	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio), per l'aviazione
8409 10	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori a pistone a combustione interna per l'aviazione
	Carboturbo (cherosene escluso):
ex 2710 12 19	Carboturbi tipo benzina (oli leggeri)
ex 2710 19 19	Diversi dal petrolio lampante (oli medi)
ex 2710 19 19	Carboturbi tipo petrolio lampante (oli medi)
ex 2710 20 10	Carboturbi tipo petrolio lampante miscelati con biodiesel
	Inibitori di ossidazione
	Inibitori di ossidazione utilizzati negli additivi per oli lubrificanti:
ex 3811 21	– inibitori di ossidazione contenenti oli di petrolio
ex 3811 29	– altri inibitori di ossidazione
ex 3811 90	Inibitori di ossidazione utilizzati per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali
	Additivi per dissipatori statici
	Additivi per dissipatori statici per oli lubrificanti:
ex 3811 21	– inibitori di ossidazione contenenti oli di petrolio
ex 3811 29	– Altri
ex 3811 90	Additivi per dissipatori statici utilizzati per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali
	Inibitori di corrosione
	Inibitori di corrosione per oli lubrificanti:
ex 3811 21	– Inibitori di corrosione contenenti oli di petrolio
ex 3811 29	– Altri
ex 3811 90	Inibitori di corrosione per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali

¹⁰⁶ Introdotta dal n. II cpv. 3 dell'O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU 2024 598)

Voce di tariffa doganale	Designazione
	Prodotti antigelo per sistemi di alimentazione del carburante (additivi antighiaccio)
	Prodotti antigelo per sistemi di alimentazione del carburante per oli lubrificanti:
ex 3811 21	– Prodotti antigelo contenenti oli di petrolio
ex 3811 29	– Altri
ex 3811 90	Prodotti antigelo per sistemi di alimentazione del carburante per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali
	Deattivatori dei metalli
	Deattivatori dei metalli per oli lubrificanti:
ex 3811 21	– Deattivatori dei metalli contenenti oli di petrolio
ex 3811 29	– Altri
ex 3811 90	Deattivatori dei metalli per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali
	Additivi biocidi
	Additivi biocidi per oli lubrificanti:
ex 3811 21	– Additivi biocidi contenenti oli di petrolio
ex 3811 29	– Altri
ex 3811 90	Additivi biocidi per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali
	Additivi miglioratori della stabilità termica
	Miglioratori della stabilità termica per oli lubrificanti:
ex 3811 21	– Miglioratori della stabilità termica contenenti oli di petrolio
ex 3811 29	– Altri
ex 3811 90	Miglioratori della stabilità termica per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali

*Allegato 27*¹⁰⁷
(art. 24b cpv. 4)

Software gestionali per le imprese e software di progettazione e fabbricazione

1. Software gestionali per le imprese

I sistemi che riproducono e controllano digitalmente tutti i processi di un'azienda, quali:

- a. pianificazione delle risorse d'impresa (*Enterprise Resource Planning, ERP*);
- b. gestione delle relazioni con i clienti (*Customer Relationship Management, CRM*);
- c. analisi sistematica dei dati (*Business Intelligence, BI*);
- d. gestione della catena di distribuzione (*Supply Chain Management, SCM*);
- e. data warehouse aziendale (*Enterprise Data Warehouse, EDW*);
- f. sistema di gestione della manutenzione (*Computerized Maintenance Management System, CMMS*);
- g. project management;
- h. gestione del ciclo di vita del prodotto (*Product Lifecycle Management, PLM*);
- i. componenti tipici dei sistemi di cui alle lettere a–h, inclusi i software per la contabilità, la gestione della flotta, la logistica e le risorse umane.

2. Software di progettazione e fabbricazione

Software di progettazione e fabbricazione utilizzati nei settori dell'architettura, dell'ingegneria, dell'edilizia, della produzione, dei media, della formazione e dell'intrattenimento, come ad esempio:

- a. modellizzazione delle informazioni di costruzione (*Building Information Modelling, BIM*);
- b. progettazione assistita da computer (*Computer-Aided Design, CAD*);
- c. produzione assistita da computer (*Computer-Aided manufacturing, CAM*);
- d. progettazione su commessa (*Engineer-to-Order, ETO*);
- e. componenti tipici dei sistemi di cui alle lettere a–d.

¹⁰⁷ Introdotto dal n. II cpv. 3 dell'O del 30 ott. 2024, in vigore dal 31 ott. 2024 (RU 2024 598)

